

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 settembre 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1997, n. 15.

Adesione della regione Abruzzo al Centro delle regioni euromediterranee per l'ambiente (CREA) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1997, n. 16.

Istituzione della Riserva naturale guidata «Gole del Sagittario» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1997, n. 17.

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle capanne a tholos e delle case di terra cruda Pag. 5

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1997, n. 18.

Partecipazione della Regione Abruzzo all'aumento del capitale sociale della S.p.a. Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi (A.R.P.A.) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1997, n. 19.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 59, già modificata con legge regionale 9 maggio 1995, n. 108 relativa a: «Istituzione di un fondo di garanzia e credito agevolato a medio termine delle piccole e medie imprese produttive» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1997, n. 20.

Trasferimento al fondo di rotazione di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, di risorse finanziarie a carico del bilancio regionale a parziale restituzione di somme prelevate dallo stesso fondo con legge regionale 1° marzo 1995, n. 10. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1997, n. 21.

Norme per il potenziamento degli Aeroclubs Pag. 7

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1997, n. 22.

Disciplina e delega ai Comuni delle funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche .. Pag. 8

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1997, n. 5.

Modificazione alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio nella seduta del 20 dicembre 1996 riguardante i criteri e le modalità per l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale Pag. 10

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 novembre 1993, n. 57. Razionalizzazione della rete regionale di distribuzione di carburanti per uso autotrazione e disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti Pag. 11

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997, n. 25.

Riordino del sistema socio-assistenziale Pag. 12

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997, n. 26.

Completamento programma di distribuzione del gas metano Pag. 23

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1997, n. 21.

Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi. Pag. 24

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1997, n. 17.

Quinto centenario della scoperta del Canada da parte di Giovanni Caboto (1497-1997). Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni Pag. 26

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1997, n. 18.

Variazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1997, n. 19.

Modifica dell'articolo 94 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)» Pag. 27

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1997, n. 37.

Integrazione alla L.R. 4 dicembre 1980, n. 89 concernente norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale Pag. 27

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997, n. 38.

Istituzione del Circondario dell'Empolese Val d'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo Pag. 27

RETTIFICHE*AVVISI DI RETTIFICA*

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, recante: «Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 58 del 30 dicembre 1996 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 20 del 17 maggio 1997) Pag. 29

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1997, n. 15.

Adesione della regione Abruzzo al Centro delle regioni euromediterranee per l'ambiente (CREA).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 del 21 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, consapevole dell'importanza di scambi di esperienze nel campo dei problemi ambientali, molti dei quali sono comuni agli altri paesi dell'ambito euromediterraneo come Portogallo, Spagna, Francia e Grecia, aderisce al Centro delle regioni euromediterranee per l'ambiente (CREA) con la finalità di instaurare un proficuo scambio di informazioni e di esperienze sulla gestione del patrimonio naturale ed ambientale in genere.

2. Il CREA, che consiste in una rete di informazioni comune alle regioni euromediterranee, ha la finalità di promuovere studi, ricerche, scambi di esperienze, elaborazioni di programmi comuni ed individuazioni di strategie per la richiesta di finanziamenti provenienti dall'U.E. necessari per la loro attuazione.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 27.667.703, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 quota parte della partita n. 23 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto nel Sett. 01 - Tit. 1 - Ctg. 6 - Sez. 01) il capitolo 11624 denominato: «Quota associativa al Centro delle regioni euromediterranee per l'ambiente (CREA)», con lo stanziamento di sola competenza di L. 27.667.703.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 febbraio 1997

FALCONIO

97R0520

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1997, n. 16.

Istituzione della Riserva naturale guidata «Gole del Sagittario».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 del 21 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita la Riserva naturale guidata «Gole del Sagittario», nel territorio del comune di Anversa degli Abruzzi.

Art. 2.

Perimetrazione

1. I confini della Riserva naturale guidata «Gole del Sagittario» sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 354 ettari.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Anversa provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla riserva.

Art. 3.

Gestione

1. La gestione della Riserva naturale guidata è demandata al comune di Anversa degli Abruzzi.

2. Il comune può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale di consulenti, società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo forestale dello Stato, dell'università e dell'Istituto zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise «G. Caporale».

3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente gestore dovrà definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della riserva stessa.

4. Qualora, entro il predetto termine di novanta giorni, il comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 2, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la riserva attraverso l'Ufficio parchi e riserve naturali.

5. L'Ente gestore dovrà altresì predisporre, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di assetto naturalistico, e, d'intesa con il competente settore della Giunta regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 4.

Piano di assetto naturalistico

1. Entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore provvede all'affidamento dell'incarico per la elaborazione del Piano di assetto naturalistico della riserva secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, art. 15, comma 3.

2. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

3. Il Piano di assetto naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale, previo parere del competente Settore urbanistica e BB.AA., entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso settore, secondo le modalità di cui alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, art. 22, comma 3.

4. Il Piano di assetto naturalistico dovrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua.

Art. 5.

Programma pluriennale di attuazione e regolamento

1. Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano di assetto naturalistico da parte del Consiglio regionale, l'Ente di gestione della riserva predisporrà il programma pluriennale di attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per la attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici finanziari, territoriali e naturalistici ed il Regolamento con le norme per l'utilizzazione delle risorse ambientali e con i modi di accessibilità e fruibilità della riserva stessa.

2. Il programma pluriennale di attuazione ed il regolamento dovranno essere inviati alla Giunta regionale - Settore urbanistica e beni ambientali, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

3. Il programma pluriennale di attuazione ed il regolamento possono essere contenuti nel piano di assetto naturalistico di cui all'art. 4 ed approvati contestualmente.

Art. 6.

Piano di gestione

1. Entro il 31 maggio di ogni anno l'Ente gestore predisporre ed approva un Piano di gestione.

2. Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della riserva, il Piano di gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà prevedere l'utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 10 per le spese previste ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5.

Art. 7.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

Art. 8.

Personale della riserva

1. La Riserva naturale guidata, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 9.

Norme transitorie di salvaguardia

1. All'interno della riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del piano di assetto naturalistico, gli interventi previsti dai piani paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

- a) alterazione delle caratteristiche naturali;
- b) apertura di nuove strade;
- c) costruzione di nuovi edifici;
- d) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
- e) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica.

Sono fatti salvi i diritti di approvvigionamento idrico anche per eventuali future esigenze del comune di Anversa degli Abruzzi;

f) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di gestione;

g) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente gestore dell'area protetta;

h) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

i) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

j) l'esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

k) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

l) l'uso di motoslitte, di sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

n) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;

o) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;

p) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

q) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

r) la pesca sportiva lungo il corso del fiume Sagittario dalle Sorgenti di «Cavuto» sino alla località «Ponte delle Fornaci» per km 1,500 circa. Essa è consentita solo all'interno di invasi artificiali realizzati per la pesca sportiva.

2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla legge regionale n. 18/1983, art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.
Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 9 si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 11.
Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 100.000.000, si provvede con lo stanziamento già iscritto sul cap. 292421 denominata «Interventi di tutela e valutazione dei beni ambientali e naturali» ricorrendo i presupposti agli articoli 4 e 20 della legge-quadro n. 38 del 21 giugno 1996.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 febbraio 1997

FALCONIO

Il Commissario di Governo ha segnalato l'errore materiale contenuto nell'art. 6, per l'erroneo riferimento all'art. 10 anziché all'art. 11.

(Omissis).

97R0521

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1997, n. 17.

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle capanne a tholos e delle case di terra cruda.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 del 21 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione con la presente legge intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale ed ambientale rappresentato dalle capanne a tholos e delle case di terra cruda e promuove un recupero ed una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i lavori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi.

A tal fine la Regione individua le capanne a tholos e delle case di terra cruda ed il loro intorno, compreso il tratto di terreno che concorre a formare il «quadro d'insieme», quali beni culturali primari.

La Giunta regionale, entro centottanta giorni, attraverso il servizio BB.AA., predisporrà un apposito censimento ed una conseguente schedatura ed adotterà una specifica normativa.

Art. 2.

Fino a quando non verranno puntualizzate le forme di tutela e di utilizzazione organica per le capanne a tholos e delle case di terra cruda, possono essere presentati da soggetti pubblici e privati progetti di recupero ed utilizzazione che consentano una prima rifunzionalizzazione degli stessi e che si configurano come ristrutturazioni.

Art. 3.

A tal fine, comuni, associazioni, cooperative ed altri soggetti pubblici e privati devono presentare richiesta all'Assessorato urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo.

Alla richiesta va allegato un progetto di massima che documenti lo stato di fatto, le eventuali ipotesi di utilizzazioni, gli interventi necessari ed il costo complessivo dell'intervento.

Art. 4.

Le domande verranno selezionate sulla base del parere del Comitato speciale per i beni ambientali, di cui alla legge regionale n. 44/1978 e successive modificazioni, che ne verificherà la compatibilità ambientale, la congruenza funzionale ed economica.

Art. 5.

Per ogni intervento la Regione concede un contributo a fondo perduto pari al 60% del costo complessivo, analiticamente documentato.

Il predetto contributo viene liquidato per il 40% entro trenta giorni dalla selezione di cui al precedente art. 4 ed il restante 60% entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta realizzazione delle opere, di cui al comma 2 del successivo art. 6.

La predetta comunicazione deve essere accompagnata dalla rendicontazione e certificazione delle spese, così come disposto dalla legge regionale 27 giugno 1986, n. 22.

I predetti contributi vengono concessi tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 6.

I progetti di cui all'art. 2 devono essere realizzati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I soggetti interessati devono comunicare alla Giunta regionale - Assessorato urbanistica e beni ambientali, l'avvenuta realizzazione delle opere finanziate entro sessanta giorni dal termine dei lavori.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 200.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1997, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000, quota parte della partita n. 11 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (al Sett. 29 - Tit. 2 - Ctg. 4 - Sez. 8) il cap. 292439 con la denominazione «Contributo per il recupero e la valorizzazione delle capanne a tholos e delle case di terra cruda» con lo stanziamento in termini di sola competenza di L. 200.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 febbraio 1997

FALCONIO

97R0522

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1997, n. 18.

Partecipazione della Regione Abruzzo all'aumento del capitale sociale della S.p.a. Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi (A.R.P.A.).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 aprile 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, nell'ambito delle sue finalità di sviluppo socio-economico e di riassetto territoriale, nonché per il miglioramento, la integrazione e la razionalizzazione dei servizi pubblici di trasporto, partecipa, quale azionista della S.p.a. Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi, all'aumento del capitale sociale della stessa società deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti.

Per il fine di cui al precedente comma, la Regione Abruzzo esercita il diritto di opzione sottoscrivendo numero 72 mila azioni del valore nominale di lire 100 mila cadauna e per un totale di lire 7 miliardi 200 milioni.

Art. 2.

La Giunta regionale provvede all'attuazione delle procedure di sottoscrizione della quota azionaria stabilita nel precedente articolo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 7.200.000.000, si provvede come segue:

quanto a L. 7.000.000.000, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 - partita n. 31 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996;

quanto a L. 200.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 182351 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977 [N.D.R. leggasi, presumibilmente, 1997].

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (al Sett. 1, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10) il cap. 12496, con la denominazione: «Partecipazione della Regione Abruzzo all'aumento del capitale sociale A.R.P.A. S.p.a.» con uno stanziamento di L. 7.200.000.000 per competenza e L. 200.000.000 per cassa».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 marzo 1997

FALCONIO

Si comunica che il governo ha osservato, circa il contenzioso esistente con le concessionarie del trasporto pubblico, tra cui si deve annoverare anche l'A.R.P.A. S.p.a., così come si evince dalla relazione di accompagnamento, che codesta Regione è tenuta a fornire chiarimenti al riguardo.

97R0523

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1997, n. 19.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 59, già modificata con legge regionale 9 maggio 1995, n. 108 relativa a: «Istituzione di un fondo di garanzia e credito agevolato a medio termine delle piccole e medie imprese produttive».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 108/1995, è sostituito dal seguente: «Il programma oggetto del finanziamento deve riferirsi a spese effettuate al massimo sei mesi prima della presentazione della domanda e deve essere completato entro un anno dalla data della stipula del contratto di mutuo».

La presente norma si applica a tutte le richieste presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 marzo 1997

FALCONIO

97R0524

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1997, n. 20.

Trasferimento al fondo di rotazione di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, di risorse finanziarie a carico del bilancio regionale a parziale restituzione di somme prelevate dallo stesso fondo con legge regionale 1° marzo 1995, n. 10.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Reintegro di somme prelevate dal Fondo di rotazione della legge regionale n. 50/1980

In attuazione di quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 10, è disposto il primo trasferimento al Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, di somme a carico del bilancio regionale, a parziale restituzione delle somme prelevate dallo stesso Fondo con la medesima legge regionale n. 10/1995.

Art. 2.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 2.350.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000, quota parte della partita n. 12 - Elenco n. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, il capitolo n. 242432 denominato: «Dotazione a carico della Regione del Fondo di rotazione riguardante interventi per l'industria alberghiera e per la qualificazione dell'offerta turistica, legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, e successive modificazioni» è incrementato in termini di sola competenza di L. 2.350.000.000».

Art. 3.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 marzo 1997

FALCONIO

97R0525

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1997, n. 21.

Norme per il potenziamento degli Aeroclubs.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Abruzzo, nella previsione della sicura espansione del trasporto aereo per spostamenti legati alla imprenditorialità crescente, interviene al sostegno e allo sviluppo degli Aeroclubs abruzzesi riconosciuti dalla Federazione Aeronautica Internazionale che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di propria competenza, attività turistico-sportiva, didattica di volo a motore o a vela, di aeromodellismo o paracadutismo.

Art. 2.

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, la Giunta regionale interviene, per il 1997, concedendo agli Aeroclubs un contributo allo scopo di potenziare la organizzazione degli stessi, in relazione, anche, all'evidente servizio di controllo sul territorio che gli Aeroclubs ordinariamente, spontaneamente e con spirito civico effettuano.

2. L'intervento di cui al presente comma è destinato:

a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;

b) allo svolgimento dell'attività didattica nei vari settori aeronautici ed alla organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

c) alla realizzazione di manifestazioni aeronautiche, turistico-sportive e di propaganda del trasporto aereo;

d) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

Art. 3.

1. La Giunta regionale potrà, con apposita e circostanziata convenzione, chiedere agli Aeroclubs, in particolari situazioni di emergenza o di calamità naturale, di mettere a disposizione flotta, organico, soci e strutture, per la partecipazione e collaborazione alle operazioni di soccorso, di avvistamento e controllo del territorio, nei particolari periodi di pericolo di incendi boschivi, alluvioni, valanghe e ritrovamenti, con spirito di volontariato e non certamente di lavoro aereo.

Art. 4.

1. La Giunta regionale assegna agli Aeroclubs di cui all'art. 1, che abbiano presentato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apposita domanda corredata del programma di attività e di previsioni di spesa, un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo comma.

2. L'importo complessivo del contributo verrà suddiviso tra gli Aeroclubs aventi diritto con i seguenti criteri:

- a) il 20% diviso in parti uguali tra gli Aeroclubs;
 - b) il 25% diviso tra gli Aeroclubs in proporzione alle ore di volo così come certificato dal Ministero dei trasporti;
 - c) il 25% diviso tra gli Aeroclubs in proporzione al numero dei brevetti rilasciati;
 - d) il 20% diviso tra gli Aeroclubs in ragione del numero degli aeromobili di rispettiva proprietà provvisti di certificato di navigabilità in corso di validità e certificato di immatricolazione;
 - e) il 10% destinato agli Aeroclubs che esercitano in proprio la gestione di aeroporti e strutture aeroportuali.
3. Gli elementi assunti a base di calcolo indicati alle lettere b), c), d), e) del precedente comma sono riferiti all'anno precedente a quello di assegnazione del contributo.

Art. 5.

1. Gli Aeroclubs beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, il rendiconto della destinazione e utilizzazione del contributo regionale ottenuto.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede alla revoca del contributo ed al recupero totale o parziale delle somme erogate.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 50.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000, quota parte della partita n. 25 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 21, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 9) il Cap. 212351 denominato «Norme per il potenziamento degli Aeroclubs» con lo stanziamento di sola competenza di L. 50.000.000.

Art. 7.

1. La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 marzo 1997

FALCONIO

97R0526

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1997, n. 22.

Disciplina e delega ai Comuni delle funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 8 del 15 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO

la seguente legge:

Art. 1. Finalità

1. La Regione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 concernente «Norme in materia di commercio su aree pubbliche» e dal relativo Regolamento di esecuzione, decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350.

2. Nelle disposizioni che seguono la legge 28 marzo 1991, n. 112 è indicata con la denominazione «legge statale».

Art. 2. Funzioni regionali

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 4, comma 3 della legge statale, adotta la deliberazione contenente i criteri programmatici previsti dall'art. 2, comma 3 della stessa legge, nonché le priorità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al successivo articolo 4, in caso di domande aventi la stessa data di presentazione.

2. Il Consiglio regionale, con la stessa procedura di cui al comma precedente, adotta la deliberazione contenente gli indirizzi di cui all'art. 3, comma 2 della legge statale.

Art. 3. Attribuzioni delegate ai Comuni

1.1 Comuni esercitano le funzioni concernenti:

- a) il rilascio delle autorizzazioni anche stagionali all'esercizio del commercio su aree pubbliche indicato dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) della legge statale;
- b) l'estensione merceologica della autorizzazione alla vendita;
- c) la voltura del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui all'art. 16 del Regolamento di esecuzione della legge statale;
- d) la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo.

Art. 4. Rilascio dell'autorizzazione e concessione del posteggio

1. Il rilascio delle autorizzazioni comprese quelle stagionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge statale, avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248.

A tal fine il Comune compila un elenco dei posteggi liberi esistenti nel proprio territorio e richiede, almeno una volta l'anno, alla direzione del BURA la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione di specifico «Avviso Pubblico» contenente l'elenco dei posteggi disponibili con relative dimensioni, ubicazione, giorno di svolgimento e criteri di assegnazione.

2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge statale è redatta in carta legale ed è inviata al Sindaco del Comune sede del posteggio disponibile mediante lettera raccomandata entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto «Avviso Pubblico».

La domanda deve rispettare le caratteristiche del posteggio indicate sull'«Avviso Pubblico» e deve essere conforme a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione della legge statale.

3. Il Sindaco, verificati i requisiti soggettivi, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda rilascia l'autorizzazione ed assegna i posteggi liberi presenti nel proprio territorio, nel rispetto dei criteri di assegnazione pubblicato con l'«Avviso Pubblico».

Art. 5.

Rilascio dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante

1. Il rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle stagionali, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge statale è soggetto al preventivo parere della Commissione Comunale di cui al 1 comma dell'art. 4 della stessa legge, per i Comuni con popolazione residente non inferiore a 10.000 abitanti ed alla Commissione provinciale di cui al 2° comma dello stesso articolo, per i Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti.

2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge statale devono essere inviate, con lettera raccomandata, al Sindaco di uno dei Comuni della Regione, in base ai criteri programmatori di cui al comma 1, art. 2 della presente legge.

3. I Comuni, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione completa da parte degli interessati, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, trasmettono alla Commissione competente di cui al precedente comma 1, copia delle domande per il prescritto parere che è trasmesso entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

4. Entro i successivi trenta giorni il Sindaco rilascia o nega l'autorizzazione richiesta.

5. Nel caso in cui sia necessaria ulteriore documentazione, i termini di cui al precedente comma 3 vengono sospesi e ricorrono dal completamento della documentazione medesima.

Art. 6.

Estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita

1. Il Comune che ha in carico il titolo autorizzativo provvede all'estensione merceologica dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge statale e del relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 7.

Subingresso

1. Nell'ipotesi di trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda le domande di voltura devono essere presentate:

a) al Sindaco del Comune sede del posteggio, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge statale;

b) al Sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per le aziende esercenti l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge statale.

Art. 8.

Comunicazione alla Regione ed agli Enti interessati

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge i Comuni, entro trenta giorni dall'adozione, trasmettono al Settore Commercio della Giunta regionale copia dei provvedimenti relativi:

a) al rilascio o al diniego delle autorizzazioni di cui all'art. 2, commi 3 e 4 della legge statale e delle estensioni merceologiche;

b) alla revoca e/o sospensione dell'autorizzazione;

c) alla cessazione delle attività autorizzate ai sensi della legge statale.

2. I medesimi provvedimenti devono essere comunicati anche alle Camere di Commercio competenti per territorio nei termini e secondo le procedure previste dall'art. 36 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, Regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426.

3. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il titolo ed alla Camera di Commercio competente per territorio, le variazioni di residenza e di sede dell'azienda.

Art. 9.

Sanzioni

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche, relative alle funzioni delegate ai sensi della presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 9 novembre 1989, n. 92.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Alle spese necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi della presente legge, si fa fronte con la quota parte delle somme introitabili dai Comuni a titolo di sanzione in base alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 92 e con la quota parte delle somme introitabili dai Comuni in base alla legge regionale 3 dicembre 1994, n. 90.

Art. 11.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 11 febbraio 1992, n. 8, concernente la «Delega ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni di commercio su aree pubbliche».

Art. 12.

1. La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 marzo 1997

FALCONIO

97R0527

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1997, n. 5.

Modificazione alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio nella seduta del 20 dicembre 1996 riguardante i criteri e le modalità per l'organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale.

(Pubblicata nel suppl. ord. al n. 1 Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 12 marzo 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 5

1. Il comma 2 dell'articolo 5 è abrogato.

Art. 2.

Modifica aggiuntiva all'articolo 11

1. Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Strutture decentrate regionali*). — 1. Gli enti locali possono avvalersi delle strutture decentrate regionali ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite dalla presente legge».

Art. 3.

Modifica all'articolo 17

1. Il comma 4 dell'articolo 17 è abrogato.

Art. 4.

Modifica all'articolo 18

1. Il comma 3 dell'articolo 18 è abrogato.

Art. 5.

Modifica all'articolo 22

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 22 sono sostituiti dal seguente:

«1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera:

a) l'adozione dei programmi di sviluppo turistico, elaborati, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di programmazione e delle direttive regionali, con il concorso dei comuni e avvalendosi degli enti di promozione turistica. I programmi si riferiscono in particolare:

1) alla utilizzazione, per fini turistici, delle risorse territoriali, culturali ed ambientali, anche individuando aree omogenee turisticamente rilevanti;

2) alla promozione dell'attività imprenditoriale nel settore turistico ed alla valorizzazione delle forme associative fra privati;

3) al turismo sociale;

b) la promozione di attività sportive e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature di interesse provinciale ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

c) la gestione, in collaborazione con i Comuni, del servizio turistico provinciale di statistica, nel quadro del sistema statistico regionale;

d) la definizione di un sistema di informazione turistica, in collaborazione con la Regione ed i Comuni».

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 22 è abrogata.

Art. 6.

Modifica all'articolo 25

1. La rubrica dell'articolo 25 è sostituita dalla seguente: «Lavori pubblici».

2. Le lettere a), d), e) e g) del comma 1 dell'articolo 25 sono abrogate.

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 è sostituita dalla seguente:

«c) la realizzazione delle opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali».

Art. 7.

Modifica all'articolo 28

1. Alla rubrica dell'articolo 28, dopo la parola: «smaltimento» sono inserite le seguenti: «e del recupero».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 28, dopo la parola: «smaltimento», sono inserite le seguenti: «e di recupero».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28, dopo la parola: «smaltimento», sono inserite le seguenti: «e di recupero».

4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 28, dopo la parola: «smaltimento», sono inserite le seguenti: «e di recupero».

Art. 8.

Modifica all'articolo 31

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le verifiche di conformità di cui al comma 1, lettera b) e al comma 4, lettera c), devono essere concluse entro centottanta giorni dalla trasmissione del piano o dello strumento urbanistico comunale o provinciale alla Provincia o alla Regione. Decorso inutilmente tale termine, l'ente locale interessato promuove, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi al fine di definire il procedimento di verifica di conformità».

Art. 9.

Modifica all'articolo 32

1. Il comma 3 dell'articolo 32 è abrogato.

Art. 10.

Modifica all'articolo 37

1. Il comma 1 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«1. Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera:

a) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività relativa alle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983;

b) la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive di interesse comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 56, secondo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977».

Art. 11.

Modifica all'articolo 42

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 42 è sostituita dalla seguente:

«a) gli acquedotti, gli impianti e le altre opere attinenti il servizio idrico integrato;».

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 42 è inserita la seguente:

«b-bis) la realizzazione delle opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 3, comma i, lettera a) della legge n. 23 del 1996, nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali;».

3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 42 è abrogata.

Art. 12.

Modifica all'articolo 46

1. Alla rubrica dell'articolo 46 dopo la parola: «smaltimento», sono inserite le seguenti: «e recupero».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 46 dopo la parola: «smaltimento», sono inserite le seguenti: «ed il recupero».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 dopo le parole: «impianti di smaltimento», sono inserite le seguenti: «e di recupero».

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 46 dopo le parole: «organizzazione dello smaltimento», sono inserite le seguenti: «e del recupero».

5. Al comma 2 dell'articolo 46 dopo la parola: «smaltimento», sono inserite le seguenti: «ed il recupero».

Art. 13.

Modifica all'articolo 48

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:

«c) il rimboschimento, la gestione e la sorveglianza dei boschi pubblici o soggetti ad uso civico;».

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 48 è inserita la seguente:

«b-bis) il vivaismo forestale;».

Art. 14.

Modifica all'articolo 49

1. Al numero 7) della lettera b) del comma 4, dell'articolo 49, dopo la parola: «smaltimento», sono inserite le seguenti: «e di recupero».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 5 marzo 1997

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 1° marzo 1997.

97R0473

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 novembre 1993, n. 57. Razionalizzazione della rete regionale di distribuzione di carburanti per uso autotrazione e disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 26 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nuove concessioni

a) il punto 1 dell'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1993, n. 57 è così modificato:

«Le nuove concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti possono essere rilasciate solo previa rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi 12 mesi), o in regolare sospensione, ai sensi del successivo art. 11, ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, e previo impegno al loro smantellamento da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione.

La concessione ai comuni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, è accordata dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 14;»

b) il punto 7 dell'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1993, n. 57 è così modificato:

«La concessione fuori dei centri abitati, può essere assentita, qualora per la nuova ubicazione, l'impianto risulti esterno ad una zona delimitata da una circonferenza con raggio di almeno un chilometro da un impianto preesistente, ovvero distante da questo non meno di dieci chilometri per una stessa direttrice;»

c) il punto 9 dell'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1993, n. 57 è così modificato:

«Per gli erogatori di gas petrolio liquefatto e metano tali valori si intendono triplicati.»

Art. 2.

Modifiche e potenziamenti

Il punto 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1993, n. 57 è così modificato:

«Le variazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate all'ente concedente, realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, e per la lettera d) previa acquisizione del parere dei vigili del fuoco competenti per territorio.

I provvedimenti relativi a concessioni, trasferimenti e modifiche degli impianti devono contenere il termine per la ultimazione dei lavori, che comunque devono essere eseguiti ed ultimati entro e non oltre il termine massimo di anni uno dalla data di esecutività del decreto di concessione e/o autorizzazione.

Il termine di cui sopra, in presenza di comprovata e documentata necessità e, su richiesta del concessionario, può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di mesi sei. Nei casi in cui non vengano rispettati i termini, le concessioni e/o le autorizzazioni si intendono decadute.

Art. 3.

L'art. 4 della legge 16 novembre 1993, n. 57 è così modificato:

«L'autorizzazione al trasferimento di un impianto può essere concessa solo se trattasi di trasferimento "coatto" riferito all'unico punto di rifornimento del comune.»

Art. 4.

Ultimazione lavori

Il punto 2 dell'art. 10 della legge regionale 16 novembre 1993, n. 57 è così modificato:

«Le spese di funzionamento di detta commissione sono a carico dei concessionari trattandosi di prestazioni a conto terzi. A ciascun componente verrà corrisposto un compenso stabilito dall'amministrazione comunale, nonché il rimborso delle spese di viaggio e indennità di missione se richiesti.»

Art. 5.

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 19 maggio 1997

DINARDO

97R0455

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997, n. 25.

Riordino del sistema socio-assistenziale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 26 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. In attesa dell'adozione della legge quadro nazionale sull'assistenza sociale conformemente agli articoli 117 e 118 della Costituzione e a quanto previsto dalla legislazione vigente, la presente legge detta norme in materia socio-assistenziale per l'esercizio delle funzioni programmatiche e amministrative da parte dei soggetti pubblici che ne sono titolari, per il coordinamento degli interventi e la loro integrazione con le attività sanitarie.

2. In particolare, la presente legge disciplina:

a) la programmazione e l'organizzazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali nella Regione, nonché le modalità di coordinamento per l'integrazione con i servizi e gli interventi sanitari ed educativo-scolastici;

b) l'esercizio delle funzioni amministrative rientranti nella materia «beneficenza pubblica» di cui all'art. 117, primo comma, Cost. e comprendenti:

1) le funzioni già di competenza degli enti locali in forza di disposizioni di leggi antecedenti il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

2) le funzioni trasferite ai comuni e alle province ai sensi degli articoli 25 e 26 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

3) le funzioni già trasferite alla Regione e agli enti locali ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698;

4) le funzioni relative all'autorizzazione e alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche e private che operano nell'area socio-assistenziale;

5) ogni altra funzione in materia attribuita con leggi dello Stato alla Regione ed agli enti locali.

Art. 2.

Principi

1. Il sistema socio-assistenziale della Regione si informa ai principi costituzionali del pieno ed inviolabile rispetto della persona, unità psicosomatica inserita in un contesto di relazioni, e della solidarietà sociale.

2. I servizi e gli interventi socio-assistenziali devono garantire:

a) la riservatezza sulle informazioni che riguardano gli utenti;

b) l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;

c) la libertà di scelta tra le prestazioni erogabili.

Art. 3.

Obiettivi

1. L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali è finalizzato alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e alla tutela ed al sostegno della famiglia, risorsa e soggetto primario del sistema sociale e delle singole persone, mediante interventi mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione, anche mediante la promozione di iniziative volte ad adeguare l'ambiente di vita e di lavoro alle esigenze dei soggetti svantaggiati.

2. Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere fisico e psichico, il sistema dei servizi socio-assistenziali persegue i seguenti obiettivi generali:

a) coordinamento e integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici, dell'amministrazione giudiziaria e con tutti gli altri servizi sociali territoriali al fine di assicurare globalità, unitarietà e continuità delle risposte ai bisogni;

b) azione a sostegno della famiglia, garantendo in particolare modo ai soggetti in difficoltà, ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente familiare e sociale e il positivo inserimento in esso;

c) superamento dell'istituzionalizzazione, privilegiando servizi e interventi che favoriscano il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo;

d) superamento delle logiche di assistenza differenziata per categorie di assistiti;

e) prevenzione, individuazione precoce e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono determinare situazioni di bisogno e di disagio o fenomeni di emarginazione e di disadattamento;

f) omogeneo livello di prestazioni su tutto il territorio regionale;

g) protezione e tutela dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando manchino o di fatto non intervengano coloro cui la legge attribuisce tale compito;

h) riconoscimento dell'apporto originale ed autonomo del privato sociale, in particolare delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale, per la promozione umana, l'integrazione delle persone e il sostegno alla famiglia;

i) promozione ed incentivazione di tutte le forme di integrazione di cittadini di culture diverse, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altri soggetti;

l) finalizzazione delle attività nel settore formativo alle esigenze di qualificazione degli operatori e allo sviluppo e alla riconversione dei servizi.

Art. 4.

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi socio-assistenziali sono garantiti, secondo le modalità previste dalla legge, a tutti i cittadini residenti nel territorio della Regione Basilicata.

2. Gli interventi socio-assistenziali si estendono anche agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio della Regione, nel rispetto della normativa vigente.

3. Tali interventi, secondo quanto previsto da accordi internazionali in materia, sono assicurati ai soggetti stranieri presenti nel territorio regionale, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell'ente erogante, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

4. Tutte le persone temporaneamente presenti nel territorio della Regione hanno comunque diritto agli interventi socio-assistenziali non differibili, da erogarsi secondo le modalità di cui alla presente legge, allorché si trovino in condizioni di difficoltà tali da non consentirne l'attuazione da parte dei corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 5.

Diritti degli utenti

1. Nella fruizione degli interventi previsti dalla presente legge gli utenti del sistema socio-assistenziali regionale hanno diritto in particolare:

a) ad essere compiutamente informati sulla disponibilità delle prestazioni socio-assistenziali, sui requisiti per l'accesso, sulle condizioni e sui criteri di priorità, sulle procedure e sulle modalità di erogazione, sulle possibilità di scelta;

b) ad ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano in concreto il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale, lo sviluppo della propria personalità, la possibilità di rimanere nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque di mantenere, nella misura massima possibile, le proprie relazioni familiari e sociali;

c) ad esprimere il consenso sul tipo di prestazione ed in particolare sulle proposte di ricovero in strutture residenziali, salvo i casi previsti dalla legge;

d) a scegliere liberamente la struttura o il servizio pubblico o convenzionato, tra quelli deputati ad erogare le medesime prestazioni, compatibilmente con le disponibilità esistenti nell'ambito territoriale determinato per ciascun servizio socio-assistenziale;

e) alla riservatezza e al segreto professionale da parte degli operatori.

TITOLO II

ASSETTO ISTITUZIONALE

Art. 6.

Soggetti pubblici titolari di funzioni socio-assistenziali

1. Fatte salve le competenze riservate allo Stato, la titolarità delle funzioni socio-assistenziali spetta ai seguenti soggetti pubblici:

- a) Regione;
- b) province;
- c) comuni.

2. Concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale le aziende sanitarie UU.SS.LL.

Art. 7.

Funzioni della Regione

1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento dei servizi socio-assistenziali, nonché la verifica e il controllo della loro attuazione a livello territoriale, favorendo ogni utile e possibile forma di collaborazione, anche nella predisposizione dei piani socio-assistenziali nonché nella gestione dei relativi servizi territoriali, del volontariato e della cooperazione sociale.

2. In particolare, la Regione, ai fini dell'organizzazione e della programmazione del sistema socio-assistenziale svolge le seguenti funzioni:

a) adotta, con il concorso degli enti locali e degli altri enti operanti in materia, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e dell'art. 3 della legge n. 142/1990, il piano socio-assistenziale regionale, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi del piano regionale di sviluppo; coordina e verifica l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale e dei progetti obiettivi da parte dei soggetti pubblici e privati;

b) partecipa alla determinazione degli obiettivi e degli strumenti di programmazione nazionale dei servizi socio-assistenziali;

c) promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate ai fini socio-assistenziali e ripartisce le risorse del fondo per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali, secondo i criteri definiti nel piano;

d) promuove forme associative e di cooperazione fra gli enti locali interessati;

e) predispone gli schemi-tipo di regolamento dei servizi di assistenza sociale e di accordi di programma per l'integrazione di tali servizi con gli altri servizi territoriali, nonché gli schemi-tipo di convenzione tra i comuni, le aziende sanitarie e gli enti privati e le organizzazioni di volontariato iscritti nei registri regionali;

f) indica i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, anche ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e dell'attività di vigilanza di cui ai successivi articoli;

g) individua, in attuazione degli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale, nell'ambito del piano regionale di formazione professionale, gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale adibito ad attività, di assistenza sociale e socio-sanitaria;

h) organizza il sistema informativo sui servizi socio-assistenziali;

i) attua forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema socio-assistenziale;

l) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalle leggi dello Stato.

3. Alla Regione spetta, altresì, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) operanti nell'ambito regionale;

b) le persone giuridiche private che operano nelle materie indicate nell'art. 22 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 ai sensi degli articoli 14 e 15 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 8.

Funzioni delle province

1. Le province, ai sensi della legislazione vigente e secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142:

a) collaborano alla predisposizione del piano socio-assistenziale regionale mediante la presentazione di proposte deliberate dai consigli provinciali, utili alla predisposizione dei documenti di piano;

b) provvedono alla specificazione ed attuazione, nell'ambito del proprio territorio, degli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale;

c) concorrono alla realizzazione del sistema informativo sui servizi socio-assistenziali;

d) esercitano tutte le altre funzioni socio-assistenziali ad esse attribuite dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 9.

Funzione dei comuni

1. I comuni esercitano, secondo i principi e con gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e secondo le modalità di gestione di cui al successivo art. 11, comma 2, le funzioni amministrative in materia socio-assistenziale ad essi attribuite dalla legge.

2. È, altresì, competenza dei comuni ogni altra attività socio-assistenziale non espressamente attribuita dalla legislazione vigente ad altri soggetti, compresa l'attività di prevenzione delle situazioni di emarginazione sociale. Tale attività è esercitata mediante interventi coordinati definiti da progetti obiettivo individuati dal piano socio-assistenziale regionale.

3. Ai comuni è delegata da parte della Regione, secondo gli indirizzi definiti dal piano socio-assistenziale regionale, la funzione amministrativa di vigilanza, verifica e controllo dei requisiti gestionali e strutturali previsti dalla normativa vigente sui presidi socio-assistenziali, secondo quanto specificato nel successivo art. 39.

Art. 10.

Competenze delle aziende sanitarie

1. Le aziende sanitarie U.U.S.S.L.L. svolgono, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, le attività socio-assistenziali ad esse eventualmente delegate dagli enti locali con oneri a totale carico degli stessi.

2. Le aziende sanitarie forniscono, altresì, specifiche prestazioni sanitarie per assicurare un servizio integrato con gli interventi socio-assistenziali secondo i criteri della presente legge e le modalità previste dal piano socio-assistenziale regionale.

3. Sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali come previsto dall'art. 30 della legge n. 730/1983 richiamato dall'art. 1, comma 4, punto c), decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO III

SOGGETTI GESTORI E MODALITÀ GESTIONALI

Art. 11.

Soggetti gestori delle attività socio-assistenziali

1. La Regione individua nella gestione associata la forma gestionale idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività socio-assistenziali di competenza dei comuni.

2. I comuni, nel rispetto dei vincoli della programmazione e degli indirizzi regionali, gestiscono le attività socio-assistenziali secondo le seguenti modalità:

a) in forma consortile o altre forme associative tra i comuni previsti dalla legge n. 142/1990;

b) direttamente;

c) in forma associata tramite delega all'azienda sanitaria U.S.L., ai sensi dell'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

d) con delega individuale all'azienda sanitaria U.S.L. ai sensi dell'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

3. Gli ambiti territoriali di riferimento delle forme associative di cui alle lettere a) e c) del comma 2, sono individuati, di norma, entro i confini delle aziende sanitarie U.U.S.S.L.L. così come definite dalla legge regionale n. 50/1994 e tenuto conto degli ambiti territoriali dei distretti sanitari di base.

4. Le convenzioni tra comuni per l'esercizio associato delle funzioni socio-assistenziali devono definire tra l'altro:

a) il comune presso cui viene istituito il servizio di assistenza sociale preposto all'esercizio delle funzioni di competenza comunale;

b) l'organizzazione e il funzionamento del servizio di assistenza sociale;

c) i modi e le forme per l'assegnazione al servizio di assistenza sociale del personale dipendente dai singoli comuni interessati;

d) le modalità di partecipazione degli altri comuni interessati alla programmazione e alla verifica delle attività;

e) i casi in cui devono essere consultati gli altri comuni interessati;

f) i rapporti finanziati e i reciproci obblighi.

5. I soggetti gestori delle attività socio-assistenziali, qualora decidano di affidare a terzi, in tutto o in parte, i servizi disciplinati dalla presente legge, procedono all'individuazione del contraente mediante gara tra cooperative sociali, di cui al successivo art. 15, iscritte all'albo regionale previsto dall'art. 2, lettera a) della legge regionale 20 luglio 1993, n. 39 o loro consorzi.

6. È fatta salva la possibilità di stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 16 luglio 1993, n. 38, per servizi e attività che siano complementari o integrativi a quelli previsti dal precedente comma.

Art. 12.

Attività ad alta integrazione socio-sanitaria

1. Sulla base di quanto disposto dall'art. 6 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, relative a:

- a) riabilitazione e rieducazione funzionale degli handicappati e dei disabili;
- b) cura e recupero fisico-psichico dei malati mentali;
- c) cura e recupero fisico-psichico dei tossicodipendenti;
- d) cura e riabilitazione funzionale degli anziani non autosufficienti;
- e) prevenzione, assistenza e tutela materno-infantile e dell'età evolutiva.

2. Al fine di garantire la piena tutela sociale della salute del cittadino, i comuni forniscono, relativamente ai settori di cui al comma 1, attività socio-assistenziali che comprendono interventi socio-educativi, di reinserimento sociale e lavorativo, di assistenza economica e domiciliare, l'attivazione di centri di aggregazione e di incontro e altri interventi nei settori della casa, dei trasporti, del tempo libero e della cultura.

3. Per la gestione delle attività di cui al presente articolo, i comuni utilizzano le forme associative di cooperazione previste dalla legge n. 142/1990. I comuni capoluogo di provincia possono scegliere di non partecipare alla gestione associativa di tali attività.

4. I comuni, singoli o associati, attuano sulla base delle indicazioni del piano socio-assistenziale regionale, o di appositi programmi e progetti, modalità organizzative che garantiscano il raccordo e l'integrazione del servizio di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio.

5. Ai fini dell'integrazione dei servizi di assistenza sociale con i servizi sanitari, i piani socio-assistenziali e sanitario regionali individuano le aree di attività nell'ambito delle quali deve essere realizzata detta integrazione, finalizzata ad assicurare condizioni essenziali di vita e a tutelare o recuperare l'integrità psicofisica dell'individuo.

6. Nelle aree di attività di cui al comma 2 l'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari è perseguita mediante accordi di programma tra i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 27 legge n. 142/1990, per l'attivazione, di norma nell'ambito territoriale di ciascun distretto, di un servizio unico per il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie.

7. La Regione favorisce la conclusione degli accordi di cui al precedente comma, predisponendo schemi tipo approvati dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo piano socio-assistenziale regionale.

8. Qualora entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel precedente comma 7 i soggetti interessati non abbiano attuato gli accordi di programma, la giunta regionale interviene secondo le modalità previste dal piano per garantire lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Art. 13.

Altri soggetti esercenti attività socio-assistenziali

1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla programmazione regionale e locale e nel rispetto dell'art. 38 della Costituzione e della legislazione vigente, concorrono alla realizzazione del sistema socio-assistenziale enti, istituzioni pubbliche e soggetti privati, dotati o meno di personalità giuridica, che svolgono attività socio-assistenziale, nonché i cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano, anche volontariamente, prestazioni socio-assistenziali.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) informano la propria attività ai principi ed obiettivi della presente legge, concorrendo a realizzare i servizi e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare che deve prioritariamente essere disponibile per opere e servizi di natura socio-assistenziale.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale e locale, concorrono, secondo la propria specificità e competenza, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali di cui alle leggi regionali n. 38/1993 e n. 39/1993.

Art. 14.

Organizzazione di volontariato

1. La Regione riconosce la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo sociale, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 della presente legge, in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 16 luglio 1993, n. 38.

2. Secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 38/1993, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, possono stipulare con le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale, apposite convenzioni per lo svolgimento di:

- a) specifiche attività integrative o di supporto a servizi pubblici nell'ambito di programmi di intervento integrati;
- b) attività innovative o sperimentali.

3. La Regione e gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro regionale ai corsi di formazione e di aggiornamento, nell'ambito di specifici progetti.

4. La Regione incentiva, altresì, l'inserimento dei volontari come soci nelle cooperative sociali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/1991.

Art. 15.

Cooperazione sociale

1. La Regione identifica e valorizza le cooperative sociali, iscritte nell'albo regionale, di cui alla legge regionale 20 luglio 1993, n. 39, quali soggetti che, per le specifiche finalità, si caratterizzano a gestire i servizi socio-sanitari ed educativi.

2. La Regione, inoltre, riconosce e promuove la cooperazione sociale di inserimento lavorativo per la sua precisa finalizzazione volta a fornire opportunità di lavoro e integrazione sociale e alle persone svantaggiate.

3. Le amministrazioni pubbliche possono favorire e promuovere l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso convenzioni per la fornitura di beni e servizi con cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 318/1991 così come modificato dall'art. 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

TITOLO IV

INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 16.

Interventi socio-assistenziali

1. Gli obiettivi generali di cui all'art. 3 della presente legge vengono perseguiti attraverso un sistema integrato ed organico di prestazioni e servizi, di carattere preventivo, riparatorio e di sostegno.

2. L'attività socio-assistenziale si svolge mediante interventi di prevenzione, informazione e promozione sociale, di sostegno del nucleo familiare e del singolo, nonché mediante interventi di sostituzione, anche temporanea, del nucleo familiare, ove quelli di sostegno risultino impraticabili.

3. In particolare si svolge sotto forma di:

- a) attività di prevenzione, informazione e promozione sociale;
- b) assistenza economica;
- c) assistenza domiciliare;
- d) assistenza socio-educativa territoriale e interventi di sostegno e consulenza psicologica;
- e) servizio di aiuto personale;
- f) servizi di vacanza;
- g) servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale;
- h) interventi per l'inserimento lavorativo;
- i) affidamento presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare;
- j) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- k) centro diurno;
- l) servizi residenziali e di comunità;
- m) servizi di riduzione del danno soggettivo sociale.

4. Rientrano fra i precedenti anche gli interventi di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. L'attività socio-assistenziale comporta anche interventi, secondo le rispettive competenze, d'intesa con enti e organismi competenti in altri settori, nel settore sanitario, scolastico, previdenziale, giudiziario e penitenziario.

6. I livelli minimi delle attività socio-assistenziali sono stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale.

Art. 17.

Modalità degli interventi

1. Gli interventi socio-assistenziali garantiscono prestazioni rispondenti alle specifiche esigenze della persona. Sono attuati quanto più è possibile nell'ambito del nucleo familiare, stimolando le risorse e le potenzialità presenti nell'individuo e nel nucleo familiare stesso. Avvengono nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel rispetto della sua dignità e libertà, nonché delle sue personali convinzioni e nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

2. Gli interventi saranno attuati con personale dotato di specifica professionalità in relazione alle tipologie degli stessi, in collaborazione con i servizi sanitari, scolastici, educativi e con tutti gli altri servizi presenti sul territorio sulla base di progetti comuni.

3. Sono garantiti all'assistito la più ampia informazione, la possibilità di scelta motivata nell'accesso ai servizi e alle strutture e il rapporto con la famiglia.

Art. 18.

Prevenzione

1. Gli interventi di prevenzione riguardano:

- a) il coordinamento di tutti i servizio socio-assistenziali ed il raccordo con gli altri servizi del territorio per favorire e determinare condizioni ed opportunità per l'effettiva realizzazione della persona;
- b) iniziative di tipo educativo, culturale ricreativo e di tempo libero per la soddisfazione delle esigenze anche relazionali e per prevenire fenomeni di emarginazione di soggetti o gruppi a rischio;
- c) l'acquisizione e la raccolta sistematica di tutti gli elementi utili ad individuare situazioni di disagio e di rischio, nonché di tutti i dati riferiti al territorio, utili ad orientare la politica sociale e ad individuare gli obiettivi della programmazione socio-assistenziale locale, nonché ad organizzare ed attuare gli interventi rispondenti ai bisogni ed alle esigenze della comunità locale;
- d) l'attuazione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza delle risorse e della loro adeguatezza e rispondenza ed alla individuazione degli stati di bisogno, di emarginazione e di disadattamento nonché dei fattori di rischio.

Art. 19.

Informazione

1. Gli interventi di informazione riguardano:

- a) attività diretta a fornire al singolo cittadino informazioni e consulenza per la conoscenza delle prestazioni e dei servizi sociali e sanitari nonché degli altri servizi nei quali si esplica la vita sociale organizzata, anche al fine di consentire una corretta ed adeguata utilizzazione;
- b) attività di informazione rivolta alla collettività o mirata a gruppi omogenei per interessi e problemi, per la conoscenza del territorio in termini di servizi e risorse disponibili.

Art. 20.

Promozione sociale

1. Gli interventi di promozione sociale riguardano:

- a) iniziative volte a promuovere il coinvolgimento della collettività e la crescita della sensibilità sui temi sociali e, in particolare, sui problemi della condizione minorile, dei soggetti a rischio di emarginazione, delle persone anziane e delle persone handicappate, stimolando la solidarietà allargata e la più ampia partecipazione;
- b) attività di promozione, valorizzazione e raccordo delle organizzazioni di volontariato in termini di apporto sia culturale sia operativo;
- c) promozione della cooperazione sociale soprattutto tra i giovani per la gestione e l'autogestione di attività e servizi, con particolare riguardo a quella integrata con persone handicappate o comunque svantaggiate e a rischio di emarginazione.

Art. 21.

Assistenza economica

1. Gli interventi economici sono diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita, oppure in stato di bisogno straordinario al fine di promuovere l'autonomia.

2. Gli interventi hanno carattere di straordinarietà ed eccezionalità per far fronte a particolari situazioni di disagio individuale e familiare e devono, comunque, essere coordinati con altre prestazioni e servizi socio-assistenziali.

3. Interventi economici possono essere fatti in sostituzione di altri tipi di prestazioni socio-assistenziali non erogabili, valutate indispensabili per il sostegno dell'autonomia delle persone in difficoltà, per il superamento di contingenti situazioni di emarginazione sociale o di istituzionalizzazione.

4. Detti interventi sono effettuati in conformità agli indirizzi del piano socio-assistenziale e nell'ambito dei criteri stabiliti dalla programmazione locale.

Art. 22.

Assistenza domiciliare

1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone o a nuclei familiari in situazioni di disagio o di parziale o totale non autosufficienza che non sono in grado, anche temporaneamente di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, nonché per elevare la qualità della vita degli stessi e per evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione sociale.

2. Rientrano tra i destinatari di detti interventi anche i nuclei familiari con componenti a rischio di emarginazione, con particolare riguardo a soggetti in età evolutiva.

3. Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, somministrazione pasti e altri interventi connessi alla vita quotidiana, in attività di segretariato sociale e più in generale in ogni attività diretta al sostegno della personalità e alla integrazione nel sociale.

4. Il servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di soggetti minori o handicappati.

5. Nei confronti dei soggetti handicappati sono previste anche le attività di assistenza domiciliare integrata (ADI), così come specificate dal successivo art. 23, comma 2.

6. L'assistenza domiciliare viene attivata, altresì, in collaborazione con la sanità nel contesto degli accordi di programma di cui all'art. 12, comma 3, della presente legge e delle direttive predisposte dalla giunta regionale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare integrata di cui al successivo art. 23 da parte delle aziende sanitarie U.S.L.

7. Gli oneri per le prestazioni di tipo sanitario e per le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario sono a carico del fondo sanitario regionale.

Art. 23.

Assistenza domiciliare integrata

1. L'assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate al domicilio di anziani non autosufficienti, di norma a sostegno dell'impegno familiare, sulla base dei programmi assistenziali personalizzati indicati dall'unità di valutazione geriatrica (UVG).

2. L'assistenza domiciliare integrata è tesa a garantire:

- a) assistenza di medicina generale;
- b) consulenza medico specialistica;
- c) assistenza infermieristica;
- d) assistenza riabilitativa e di recupero funzionale;
- e) fornitura di ausili e presidi sanitari necessari;
- f) assistenza domiciliare per lo svolgimento delle attività quotidiane;
- g) utilizzo del telesoccorso.

3. A favore delle famiglie disponibili a mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto, la Regione prevede idonea contribuzione per le attività socio-assistenziali domiciliari di rilievo sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, previste dal programma assistenziale personalizzato, non erogate dal servizio pubblico ma garantite direttamente dalla famiglia stessa. Criteri, modalità, procedure degli interventi, nonché la misura del concorso finanziario saranno determinate, in una logica di graduale applicazione, tramite apposita direttiva, sentita la competente commissione consiliare.

4. L'unità di valutazione geriatrica (UVG) valuta i bisogni socio-sanitari dell'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza ed è composto da:

- a) un medico geriatra o, in sua mancanza, altro medico;
- b) un infermiere professionale o assistente sanitario;
- c) un assistente sociale;
- d) un terapeuta della riabilitazione.

Al fine di garantire il collegamento dell'ospedale con il territorio, il medico geriatra verrà preferibilmente individuato all'interno della divisione di geriatria, ove esistente.

5. Al fine di predisporre con il coinvolgimento della famiglia il programma assistenziale personalizzato l'unità di valutazione geriatrica si raccorda con il medico di famiglia della persona anziana.

Art. 24.

Assistenza socio-educativa territoriale e interventi di sostegno e psicologici

1. L'assistenza socio-educativa territoriale consiste in interventi di sostegno alla famiglia, anche per la promozione della corresponsabilità genitoriale, o a singoli soggetti a rischio di emarginazione, mediante attività di tipo educativo, culturale ricreativo, mirati all'inserimento ed all'integrazione nella società e attraverso interventi di riduzione del danno soggettivo e sociale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati, secondo le specificità dei singoli casi, in collaborazione con i servizi sanitari, educativi scolastici e con tutti gli altri servizi territoriali, i quali intervengono ciascuno per la propria competenza, anche per quanto attiene gli oneri finanziari derivanti dagli interventi stessi.

3. Gli interventi di sostegno consistono, in generale, nell'attività di supporto agli utenti svolta da tutti gli operatori e, con particolare riferimento, dagli operatori dei consultori familiari aventi compiti di educazione sanitaria, promozione della procreazione consapevole, prevenzione del ricorso all'aborto e dei danni materno-fetali, promozione del benessere psico-fisico della donna, del minore e della famiglia.

4. Gli interventi psicologici consistono in attività, anche territoriali e domiciliari, a favore degli utenti che si trovano in condizioni specifiche e complesse e viene svolta da psicologi iscritti all'ordine professionale.

Art. 25.

Servizio di aiuto personale

1. Il servizio di aiuto personale è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile con protesi, presidi ed ausili tecnici o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione.

2. Le prestazioni di aiuto personale consistono in interventi di sostegno alla persona per lo svolgimento delle normali attività quotidiane, nonché di integrazione sociale e comprendono l'interpretariato per i non udenti.

3. Il servizio di aiuto personale può avvalersi dell'opera aggiuntiva degli obiettori di coscienza, con specifica formazione e di organizzazioni di volontariato.

4. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali, esistenti nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed, in particolare, è integrato con il servizio di assistenza domiciliare.

5. Il piano socio-assistenziale regionale determina i criteri relativi all'istituzione ed al funzionamento dei servizi di aiuto personale.

Art. 26.

Servizi di vacanza

1. I servizi per la vacanza sono rivolti ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane, alle persone handicappate che siano in condizioni di disagio economico per concorrere ai processi di socializzazione e di riabilitazione fisica e psichica.

2. I servizi di cui al comma 1 sono, di norma, attuati:

a) per i soggetti in età evolutiva, nel quadro di una programmazione unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi della scuola, sportivi e culturali quali momenti integrativi del processo educativo;

b) per le persone handicappate e per gli anziani, anche se parzialmente autosufficienti, in un rapporto di stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari.

3. Agli handicappati deve essere garantita la partecipazione a soggiorni di vacanza comune.

Art. 27.

Servizi di emergenza e pronto intervento assistenziale

1. Il servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale ha lo scopo di assicurare tempestivamente, nell'arco delle ventiquattro ore e per un periodo non superiore alle quarantotto ore, prestazioni a persone che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari, siano sprovvisti di mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita ovvero che si trovino in condizioni di incapacità o non siano comunque in grado di trovare autonomamente idonea collocazione.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere raccordato con il servizio di emergenza sanitaria.

Art. 28.

Interventi per l'inserimento lavorativo

1. Gli interventi per l'inserimento lavorativo sono finalizzati al sostegno ed alla integrazione dei soggetti a rischio di emarginazione, compresi gli inabili e gli invalidi, nonché degli adolescenti problematici e dei soggetti già istituzionalizzati o in esecuzione penale esterna.

2. Per la realizzazione di tali finalità, gli interventi di cui al precedente comma, in armonia con la legislazione nazionale e regionale vigente in materia, si concretizzano in:

- a) attività ed iniziative per il rispetto delle norme relative al collocamento obbligatorio delle categorie protette;
- b) attività di orientamento lavorativo e qualificazione professionale dei soggetti portatori di handicaps, tossicodipendenti e degli adolescenti in difficoltà;
- c) iniziative nei confronti di imprese per favorire l'inserimento lavorativo delle persone handicappate;
- d) iniziative volte a favorire, anche mediante opportuni incentivi economici, l'istituzione e lo sviluppo di imprese singole e a carattere cooperativo, specie artigiane e agricole o di servizi, alle quali partecipino, insieme ad altri cittadini, soggetti portatori di handicaps, o tossicodipendenti esposti a rischio di emarginazione, nonché adolescenti problematici;
- e) attività di individuazione di strutture produttive idonee e disponibili all'inserimento di adolescenti problematici, nonché di tossicodipendenti, di soggetti dimessi dal carcere o in regime di semi-libertà, di malati di mente, realizzando anche rapporti convenzionali a tale scopo e verificandone l'attuazione.

Art. 29.

Affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare

1. Gli interventi di affidamento sono finalizzati ad arginare e ridurre l'istituzionalizzazione e a garantire il rispetto delle individualità, offrendo un contesto di accoglienza, di solidarietà e di interazioni particolarmente significative.

2. Gli interventi di affidamento sono rivolti a minori, persone anziane, handicappate o comunque parzialmente o totalmente non autosufficienti, che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza, e possono essere disposti presso famiglie o persone singole o comunità di tipo familiare.

3. Gli affidamenti di persone anziane, handicappate o comunque parzialmente o totalmente non autosufficienti, hanno carattere di temporaneità e sono attuati con il consenso dell'interessato o di chi esercita la tutela, mantenendo il soggetto nel suo ambiente sociale, salvo che ciò sia pregiudizievole al soggetto stesso.

4. Gli affidamenti familiari di minori sono rivolti a soggetti temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, al fine di assicurare loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, a norma dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge.

5. La Regione determina, nell'ambito del piano, criteri, le condizioni e le modalità di sostegno delle famiglie, delle persone singole e delle comunità di tipo familiare che hanno soggetti in affidamento, affinché tale intervento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche ed anche in attuazione, per quanto riguarda l'affidamento di minori, dell'art. 80, comma 3, legge n. 184/1983.

Art. 30.

Interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria

1. L'assistenza ai minori, nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria, si attua mediante interventi di sostegno alla famiglia di origine o affidataria o adottiva, nonché attraverso interventi di sostituzione del nucleo familiare secondo i principi e le finalità di cui alla legislazione statale ordinaria e costituzionale. Si attua, altresì, attraverso attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Rientrano, altresì nell'ambito dell'attività di assistenza e di tutela del minore i seguenti interventi:

a) reperimento precoce e segnalazione alla magistratura minorile di tutti i casi di abbandono morale e materiale di condotta pregiudizievole da parte degli esercenti la potestà genitoriale, di maltrattamenti fisici e psichici, di disadattamento e di ogni altra situazione anche soltanto potenzialmente lesiva dei diritti e degli interessi di un soggetto minore di anni 18;

b) adozione di provvedimenti urgenti;

c) espletamento delle indagini socio-familiari, psicologiche e sanitarie richieste dalla magistratura, nonché di ogni altro intervento disposto dalla magistratura a tutela dell'integrità psico-fisica del minore;

d) assunzione dell'esercizio della tutela del minore disposta dalla magistratura ai sensi degli articoli 343 e ss. c.c.;

e) promozione ed attuazione dell'affidamento familiare di cui all'art. 4 della legge n. 184/1983, attraverso il reperimento delle famiglie o persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido e il mantenimento dei rapporti con l'autorità giudiziaria competente, la consulenza ed il sostegno psicologico al minore, alla famiglia di origine ed alla famiglia affidataria;

f) collaborazione con l'autorità giudiziaria prevista dalle norme sul processo penale a carico degli imputati minorenni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

3. La realizzazione di tali interventi andrà effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle linee-guida del dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri relative agli interventi urgenti a favore della popolazione minorile.

4. La Regione promuove, fra tutti i soggetti interessati ogni possibile forma di coordinamento operativo tra i servizi al fine di pervenire ad un approccio progettuale per ogni singolo minore e favorisce la conclusione di accordi di programma secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 del precedente art. 12.

5. Gli interventi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo dovranno essere svolti da personale con specifica preparazione nel settore minorile. A tal fine la Regione promuove la formazione degli operatori ed il loro costante aggiornamento professionale.

6. L'assistenza agli adulti incapaci nei cui confronti sia promosso procedimento di interdizione o inabilitazione, e attuata mediante interventi di sostegno e di collaborazione con l'autorità giudiziaria, ove richiesto.

Art. 31.

Centro diurno

1. Il centro diurno è una struttura polivalente, di sostegno, di socializzazione, di aggregazione o di recupero, di tipo aperto, rivolta alla generalità degli utenti ed in particolare ai soggetti in età evolutiva, alle persone anziane autosufficienti, anche se parzialmente, alle persone handicappate e ai soggetti a rischio di emarginazione e di disadattamento sociale.

2. Il centro diurno è collegato ed integrato con la rete delle strutture e dei servizi del territorio e fornisce anche prestazioni di supporto all'assistenza domiciliare.

3. Il centro diurno espleta attività di aggregazione culturale, educativa, ricreativa, sportiva, di terapia occupazionale, di riabilitazione e di informazione.

4. Rientrano tra dette strutture anche i centri diurni a valenza educativa che perseguono lo scopo di favorire la vita di relazione a persone ultra quattordicenni con grave disabilità mentale, anche associata a menomazioni o disabilità fisiche e sensoriali, le cui condizioni non consentano di prendere la possibilità di un inserimento lavorativo essendo già stati esperiti negativamente sia l'inserimento scolastico, sia l'inserimento nella formazione professionale e nei corsi prelaborativi.

5. Le prestazioni sanitarie di tipo terapeutico e riabilitativo sono assicurate dai servizi sanitari distrettuali.

I requisiti strutturali e gestionali del centro diurno sono individuati nel piano socio-assistenziale regionale.

Art. 32.

Servizi residenziali e di comunità

1. L'affido in servizi residenziali da attuarsi ove non sia possibile un conveniente intervento a norma degli articoli che precedono consiste in un intervento finalizzato a soddisfare le esigenze complessive di:

a) soggetti in età evolutiva la cui famiglia è temporaneamente impossibilitata o inidonea ad assolvere il proprio ruolo;

b) persone adulte incapaci che necessitano di interventi, anche temporanei, sostitutivi del nucleo familiare.

2. I servizi residenziali, devono assicurare, con personale e strutture idonee, condizioni adeguate ai bisogni delle persone ospitate e devono garantire l'inserimento sociale da parte delle stesse di tutti i servizi del territorio. Devono, altresì, realizzare forme di trattamento che favoriscano il recupero e il reinserimento sociale delle persone utenti, nonché modalità organizzative che promuovano il coinvolgimento responsabile della famiglia e l'integrazione con l'ambiente esterno.

3. I servizi residenziali di cui al presente articolo comprendono:

a) la casa-famiglia, consistente in un nucleo di convivenza destinato ad ospitare non più di cinque o sei soggetti preferibilmente di età non superiore ai 10 anni, anche portatori di handicaps, di sesso ed età diversa, ubicata in alloggio di civile abitazione, organizzato sul modello familiare e caratterizzato dalla presenza di operatori quali figure parentali;

b) il gruppo-appartamento, consistente in un nucleo di convivenza, inserito in un normale contesto abitativo, caratterizzato dalla flessibilità organizzativa e dalla partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio, destinato a non più di otto minori, preferibilmente di età superiore ai 10 anni, di sesso ed età diversi, anche portatori di handicaps e sottoposti alle misure dell'autorità giudiziaria, con problematiche la cui complessità richiede un'azione specifica di sostegno e di recupero;

c) l'istituto educativo assistenziale per minori, consistente in una struttura che provvede al mantenimento e all'educazione di minori privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell'autorità giudiziaria o a cui, comunque, la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere, limitatamente al tempo in cui permangono tale impossibilità; l'istituto può ospitare minori di sesso e di età differenti, anche handicappati, salvaguardando, per quanto possibile, la convivenza tra fratelli o minori comunque legati da rilevanti vincoli affettivi;

d) la casa di riposo, consistente in un'istituzione per l'ospitalità di persone anziane totalmente o parzialmente autosufficienti, in numero non superiore ad ottanta unità, nella quale vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale;

e) la comunità alloggio per anziani, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare, ubicato in case di civile abitazione nell'ambito di zone destinate ad uso residenziale, per l'accoglienza di un numero di persone anziane comprese tra le otto e le dieci unità, nella quale vengono assicurate almeno le prestazioni socio-assistenziali previste per le case di riposo;

f) la comunità alloggio per handicappati, consistente in un nucleo di convivenza a carattere comunitario per l'accoglienza di un numero di persone handicappate comprese tra le quattro e le otto unità, alle quali vengono assicurate con la loro attiva partecipazione, ove possibile prestazioni alberghiere, interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali, che consentano lo svolgimento autonomo delle basilari attività della vita quotidiana, nonché azioni, a livello di gruppo, di laboratorio formativo e ricreative, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;

g) la casa-albergo, consistente in un complesso di appartamenti minimi, ubicato in zone urbanizzate e fornite di adeguare infrastrutture e servizi sociali, provvisti di servizi sia autonomi che centralizzati, per l'accoglienza di coppie di coniugi anziani e persone anziane sole, autosufficienti;

h) le residenze sanitarie assistenziali destinate a persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, organizzate secondo le indicazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989;

i) le case di accoglienza per donne in difficoltà anche con i figli minori.

4. L'organizzazione dei servizi residenziali di cui al presente articolo si uniforma ai seguenti criteri:

a) coinvolgimento delle famiglie degli utenti nell'attività per garantire la continuità dei rapporti familiari;

b) la possibilità di frequenti rientri in famiglia degli utenti, salvo che non ostino obiettive situazioni di impossibilità o di inopportunità valutate dall'autorità giudiziaria o dai competenti servizi del territorio;

c) apertura all'ambiente esterno in modo da favorire la socializzazione e la normale vita di relazione degli utenti;

d) possibilità di articolazione in gruppi autonomi nei casi di convivenze più numerose;

e) integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio.

5. L'affido nei servizi residenziali di cui, al precedente comma 3 è effettuato con il consenso del soggetto stesso. Nei casi di minori o di incapaci la scelta dello specifico servizio è effettuato con la collaborazione della famiglia o di chi esercita poteri tutelari, nonché, ove del caso, della competente autorità giudiziaria.

6. Il piano socio-assistenziale regionale definirà gli standards organizzativi, strutturali e gestionali dei servizi residenziali di cui al presente articolo.

TITOLO V

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 33.

Piano socio-assistenziale regionale

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, determina, in coerenza con il programma regionale di sviluppo ed il relativo quadro di riferimento territoriale, i criteri di programmazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali mediante l'adozione del piano socio-assistenziale regionale, coordinato con quello sanitario.

2. Il piano di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere annualmente aggiornato, a seguito delle verifiche e dei risultati raggiunti, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze o alle disposizioni nazionali in materia.

Art. 34.

Contenuti

1. Il piano socio-assistenziale regionale si articola in progetti-obiettivo ed azioni programmatiche, oltre che in prescrizioni sullo svolgimento delle attività normali e ricorrenti, ed indica:

a) i dati socio-demografici ed economici relativi al territorio regionale;

b) gli obiettivi generali e specifici da perseguire nel triennio di riferimento e le priorità di intervento, nonché le aree socio-assistenziali oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche;

c) gli ambiti territoriali adeguati alla gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, promuovendo le necessarie forme associative e di cooperazione tra gli enti locali interessati e forme di decentramento comunale;

d) l'assetto organizzativo, strutturale e funzionale dei servizi di assistenza sociale e delle relative articolazioni e i parametri relativi alla dotazione organica funzionale del personale;

e) le funzioni di primo livello, che devono essere esercitate in forma coordinata con i servizi sanitari in ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari, e le funzioni di secondo livello, che devono essere esercitate in forma coordinata con i servizi sanitari in ambiti territoriali coincidenti con quelli delle aziende U.S.L., determinati ai sensi della legge regionale n. 50/94;

f) le modalità e la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei presidi residenziali e semiresidenziali;

g) gli indirizzi per l'esercizio da parte dei comuni della funzione amministrativa di vigilanza, verifica e controllo dei requisiti strutturali e gestionali dei presidi socio-assistenziali;

h) i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e gli standards strutturali, organizzativi e gestionali dei presidi residenziali e semiresidenziali;

i) gli indirizzi e i criteri per la localizzazione dei nuovi presidi assistenziali;

j) i criteri per migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema socio-assistenziale e per l'utilizzazione coordinata delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali di cui ai precedenti articoli 14 e 15;

k) le modalità per il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali, in particolare con quelli sanitari ed educativo-scolastici, nonché le aree di attività di cui all'art. 12, comma 2;

l) i criteri ed i parametri di reddito per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni socio-assistenziali;

m) i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica ed i parametri di reddito ai quali rapportare gli interventi finanziari;

n) le esigenze di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori sociali e sanitari addetti a diverso titolo ai servizi e presidi;

o) la valutazione dei costi, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e la politica della spesa;

p) le modalità, i tempi e la misura degli interventi di cui al successivo art. 45.

Art. 35.

Predisposizione, approvazione ed efficacia

1. Il piano socio-assistenziale regionale è predisposto dalla giunta regionale, con il concorso delle provincie, dei comuni, singoli o associati, delle Aziende unità sanitarie locali, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni più rappresentative e gli ordini professionali interessati. Deve essere, altresì, garantito il concorso degli enti privati, delle cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato che esercitano attività nel settore socio-assistenziale a livello regionale, di cui agli articoli 14 e 15.

2. Il piano socio-assistenziale regionale è approvato con deliberazione del consiglio regionale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Entro il trenta settembre dei primi due anni di validità del piano la giunta regionale, sulla base anche delle risultanze delle verifiche previste dal successivo art. 36, predispone, ove necessario ai fini di cui all'art. 33, comma 2, i relativi aggiornamenti, che vengono approvati, su sua proposta, con deliberazione del consiglio regionale. Gli aggiornamenti annuali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Entro il trenta settembre dell'ultimo anno di validità del piano, la giunta regionale presenta al consiglio regionale la proposta del piano socio-assistenziale regionale per il triennio successivo. Fino a quando il nuovo piano non sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione permane comunque la validità del piano precedente.

5. Il piano socio-assistenziale regionale ha efficacia vincolante per tutti gli interventi in materia socio-assistenziale nell'ambito regionale.

6. La Regione uniforma al piano la propria attività regolamentare ed amministrativa nel settore socio-assistenziale, nonché la propria azione di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti degli enti locali e delle Aziende sanitarie U.S.L.

7. Ai contenuti del piano devono, altresì, uniformarsi le provincie e i comuni, singoli o associati, nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di loro competenza, nonché tutti gli altri enti ed organizzazioni, pubblici e privati, operanti nel settore socio-assistenziale a livello regionale.

Art. 36.

Attuazione e verifica

1. La Regione, le provincie e i comuni, singoli o associati concorrono all'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, nei limiti delle rispettive competenze e nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano stesso.

2. Ai fini della corretta attuazione del piano socio-assistenziale regionale la giunta regionale impartisce apposite direttive in conformità agli indirizzi determinati dal piano stesso.

3. La giunta regionale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano socio-assistenziale regionale, sottopone il piano stesso a verifica annuale per accertare la regolare e puntuale attuazione da parte degli enti istituzionalmente competenti.

4. A tal fine i comuni, singoli o associati, devono trasmettere annualmente, entro il mese di febbraio, alla giunta regionale, che riferirà al consiglio, una relazione tecnico-finanziaria e sociale sugli interventi realizzati e i risultati conseguiti nell'anno precedente.

5. La verifica dei costi e dei risultati conseguiti costituisce il presupposto per gli eventuali aggiornamenti annuali, di cui all'art. 33, comma 2, ed è utilizzata dalla giunta regionale per la redazione della relazione al consiglio di cui al precedente comma.

TITOLO VI

INDIRIZZO, COORDINAMENTO E VIGILANZA

Art. 37.

Indirizzo e coordinamento

1. La Regione, al fine di assicurare condizioni e garanzie di assistenza uniformi sul territorio regionale, nonché il coordinamento e l'integrazione delle competenze dei diversi livelli di governo, emana, in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati nella presente legge, indirizzi di carattere generale ai quali gli enti locali e gli altri enti operanti in materia socio-assistenziale devono attenersi per l'esercizio delle rispettive funzioni.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1, ove non siano contenuti nel piano socio-assistenziale regionale, sono determinati mediante deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

3. La giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi di cui ai commi 1 e 2, impartisce specifiche direttive di attuazione ed organizzazione agli enti interessati.

Art. 38.

Rilevazione dati

1. La Regione, ai fini della programmazione socio-assistenziale e dell'esercizio della funzione d'indirizzo e coordinamento di cui al precedente art. 37, provvede alla sistematica rilevazione ed all'elaborazione di dati demografici, economici e sociali relativi al territorio regionale e di dati sull'attività dei servizi di assistenza sociale realizzando, in collaborazione con gli enti locali, l'informatizzazione dei servizi stessi, nell'ambito del sistema informativo regionale.

2. La Regione provvede, inoltre, anche sulla base delle esigenze rappresentate dagli enti locali, ad effettuare studi e ricerche sulle cause economiche, sociali e psicologiche che possono aver determinato situazioni di bisogno e di emarginazione sociale, anche al fine di individuare e definire più efficaci modalità d'intervento.

Art. 39.

Vigilanza

1. I comuni, singoli o associati, istituzionalmente competenti alla gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di cui al titolo IV sono tenuti ad esercitare la vigilanza e il controllo su tutti i servizi residenziali e semiresidenziali pubblici e privati nonché sulle attività svolte dagli enti pubblici e privati e dalle associazioni di volontariato e dalle cooperative sociali di cui agli articoli 14 e 15 secondo quanto stabilito dal precedente art. 9, comma 3.

2. La vigilanza ed il controllo previsti dal comma 1 sono esercitati in stretta collaborazione con la magistratura minorile e con il servizio di igiene pubblica dell'Azienda sanitaria U.S.L. competente, e tende in particolare:

a) ad accertare la rispondenza dei servizi ai requisiti organizzativi, strutturali e funzionali stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale, ai fini dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del successivo art. 40;

b) a verificare il rispetto delle disposizioni che regolano l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e la permanenza dei requisiti di cui alla lettera a);

c) a controllare le condizioni dei soggetti ospiti e l'adeguatezza delle prestazioni, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nonché l'attuazione degli interventi educativi e riabilitativi;

d) a sospendere l'attività del servizio in assenza di autorizzazione ed in presenza di gravi irregolarità;

e) a promuovere la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 40 nel caso in cui persistano le gravi irregolarità.

Art. 40.

Autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio-assistenziali

1. I servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, comunque denominati, di cui al titolo IV, debbono essere in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strumentale e funzionale, indispensabili per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale e l'idoneità ad espletare le relative attività. Tali requisiti riguardano, in particolare, la dotazione organica e la qualificazione del personale in rapporto all'utenza, le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e degli arredi, i livelli e gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni fissati dal piano socio-assistenziale regionale. Nel piano socio-assistenziale sono indicate le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento di cui ai successivi commi e la documentazione necessaria a tal fine.

2. L'apertura ed il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 sono subordinati ad apposita autorizzazione della Regione, rilasciata previo parere del comune espresso con apposito motivato atto deliberativo sulla base dell'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti e dell'affidabilità dei gestori secondo la normativa vigente.

3. L'autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo, se non previa autorizzazione della Regione.

4. I presidi socio-assistenziali funzionanti sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti strutturali e gestionali individuati nel piano socio-assistenziale regionale secondo le modalità e i tempi in esso indicati.

5. La permanenza dei requisiti richiesti all'atto del rilascio dell'autorizzazione e verificata mediante l'attività di vigilanza e di controllo. Eventuali variazioni dei presupposti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione, comportano la modifica dell'autorizzazione stessa.

6. In caso di diniego dell'autorizzazione al funzionamento è ammessa opposizione da parte degli aventi diritto, da presentarsi, entro trenta giorni dalla notifica alla giunta regionale, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 41.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei servizi socio-assistenziali

1. L'autorizzazione può essere sospesa ove risultino gravi inadempienze o vengano a mancare i requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione su segnalazione dei soggetti tenuti alla vigilanza e al controllo di cui al precedente art. 39, nonché in base a segnalazioni di singoli cittadini.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente la Regione prescrive al soggetto gestore del presidio un congruo termine per regolarizzare la situazione, prevedendo altresì le temporanee prescrizioni per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori.

3. Quando il soggetto vigilante accerti il superamento delle condizioni che hanno giustificato la sospensione dell'autorizzazione, ne prende atto con apposita deliberazione, dandone comunicazione alla Regione che provvede ad interrompere la sospensione stessa.

4. L'autorizzazione può essere, altresì, revocata nel caso in cui l'interessato non provveda a regolarizzare la situazione.

5. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento, che comporta la chiusura definitiva del presidio, è disposta dalla Regione anche nell'ipotesi in cui cessi l'attività socio-assistenziale del presidio autorizzato.

6. In caso di chiusura temporanea o definitiva del presidio, i soggetti interessati in collaborazione con l'amministrazione regionale, concordano un piano di dimissioni degli ospiti.

7. Contro i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione al funzionamento è ammessa opposizione da parte degli aventi diritto, da presentarsi, entro trenta giorni dalla notifica, alla giunta regionale che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.

TITOLO VII PERSONALE

Art. 42.

Personale

1. I comuni, che esercitano le funzioni amministrative di cui al precedente art. 9 direttamente o in forma associata, assicurano la copertura della dotazione organica funzionale, sulla base dei parametri indicati dal piano socio-assistenziale regionale, con personale appartenente alla propria pianta organica. A tal fine il personale dei suddetti comuni è revocabile da eventuali posizioni di comando o assegnazione funzionale presso altri enti. Per i comuni associati la pianta organica e l'organizzazione del personale sono definiti nell'ambito delle convenzioni.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale delle Aziende sanitarie U.S.L., utilizzato nel servizio socio-assistenziale, così come rideterminato ai sensi dell'art. 31 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può essere trasferito, a domanda, nelle piante organiche dei comuni che decidono per la gestione associata o diretta delle attività socio-assistenziali e che ne facciano richiesta.

3. Le piante organiche del personale socio-assistenziale sono determinate sulla base delle attività esercitate da ciascuno degli enti di cui all'art. 11 e in relazione ai carichi di lavoro necessari per garantire i livelli programmati delle attività socio-assistenziali.

4. Al personale trasferito nelle piante organiche dei comuni si applica la normativa del comparto enti locali, fatto salvo il mantenimento ed esaurimento del trattamento economici progressi.

5. I comuni singoli o associati che attribuiscono la gestione delle attività all'Azienda sanitaria U.S.L. assicurano la copertura della dotazione organica funzionale complessiva sulla base dei parametri indicati dal piano socio-assistenziale regionale e assegnano funzionalmente il personale appartenente alle proprie piante organiche all'Azienda sanitaria U.S.L. La dotazione organica e l'assegnazione funzionale sono definite nell'ambito dei relativi provvedimenti di attribuzione della gestione della attività all'Azienda sanitaria U.S.L.

6. Ai fini dell'attuazione dei programmi operativi, i comuni a gestione autonoma, i comuni associati e le Aziende sanitarie U.S.L. possono stipulare apposite convenzioni con associazioni di volontariato e cooperative sociali di cui agli articoli 14 e 15.

TITOLO VIII FINANZIAMENTI

Art. 43.

Modalità di finanziamento delle attività socio-assistenziali

1. Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato vincolati a specifiche finalità, le attività socio-assistenziali di cui alla presente legge sono finanziate dai comuni, con il concorso della Regione e degli utenti, nonché dal fondo sanitario regionale per le specifiche attività di cui all'art. 12, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in attesa della definizione di parametri specifici, da parte della legge quadro nazionale, gli stanziamenti per le attività socio-assistenziali non potranno comunque essere definiti in misura inferiore a quelli previsti per l'esercizio finanziario precedente.

2. I comuni, che partecipano alla gestione associativa dei servizi socio-assistenziali, sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall'organo associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste dai soggetti gestori.

3. La Regione ripartisce annualmente con deliberazione del consiglio regionale, secondo i criteri definiti dal piano e verificati annualmente in ordine alla necessità di garantire la realizzazione di servizi qualitativamente e quantitativamente omogenei sul territorio, il fondo per la gestione delle attività socio-assistenziali.

4. Le poste finanziarie individuate con i criteri di cui ai precedenti commi, sono sottoposte a vincolo di spesa, pertanto non potranno essere stornate ed eventuali risparmi costituiranno elementi aggiuntivi nella definizione dei bilanci successivi.

Art. 44.

Concorso degli utenti al costo degli interventi socio-assistenziali

1. Gli utenti concorrono, secondo quanto definito dagli atti di programmazione locale in conformità con criteri individuati dal piano alla copertura dei costi degli interventi, fatta salva la facoltà degli enti gestori di intervenire senza oneri a carico degli utenti in presenza di specifici progetti individuati nel piano per la tutela di particolari soggetti esposti a rischio di emarginazione.

2. In ogni caso va riservata alla disponibilità dell'utente per esigenze personali una quota di reddito la cui misura minima è determinata con apposita deliberazione di giunta regionale.

Art. 45.

Interventi regionali per ristrutturazione e creazione di servizi residenziali

1. La Regione può concedere contributi in conto capitale o in conto interessi per la costruzione di nuovi edifici da adibire a servizi residenziali o per la ristrutturazione, sistemazione e ampliamento di quelli già adibiti a servizi residenziali e di comunità come specificati nell'art. 32 della presente legge.

2. I contributi di cui al comma precedente sono erogati ai soggetti gestori delle attività socio-assistenziali indicati nei precedenti articoli 11 e 13 e hanno l'obiettivo di creare servizi residenziali non presenti sul territorio regionale o di adeguare i servizi residenziali esistenti agli standards organizzativi, strutturali e gestionali definiti dal piano socio-assistenziale regionale.

3. Le domande intese a ottenere i contributi e la relativa documentazione devono essere presentate successivamente all'approvazione del primo piano socio-assistenziale, secondo le modalità, i tempi e la misura dei contributi nello stesso contenuti.

4. Sulla base delle domande pervenute, il consiglio regionale approva il piano di concessione dei contributi predisposto dalla giunta, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) piano finanziario e di gestione;
- b) completamento e adeguamento delle strutture esistenti;
- c) creazione di servizi inesistenti;

d) razionale distribuzione dei servizi sul territorio in rapporto alla rete dei servizi sanitari e alle residenze sanitarie assistenziali.

5. I contributi di cui al precedente comma 1 sono erogati con decreto del Presidente della giunta regionale e sono liquidati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori su richiesta del soggetto gestore interessato corredata da apposita certificazione dell'ufficio tecnico e del direttore dei lavori.

6. La concessione dei contributi di cui al presente articolo sarà effettuata tenendo conto delle disponibilità finanziarie del capitolo 3280 del bilancio regionale per l'esercizio in corso e dello stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46.

Primo piano socio-assistenziale regionale

1. Il primo piano socio-assistenziale regionale è approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale.

2. Nelle more dell'approvazione del primo piano socio-assistenziale regionale e dei provvedimenti attuativi della presente legge, i finanziamenti agli enti locali istituzionalmente competenti per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale vengono erogati con i criteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia.

3. Per il primo triennio di applicazione del piano socio-assistenziale regionale il presidente della giunta, d'intesa con l'assessore alla sicurezza sociale ed ai servizi sociali, nomina una commissione composta da funzionari regionali con compiti di consulenza e assistenza nei confronti dei comuni e delle Aziende unità sanitarie locali, anche ai fini della concreta integrazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali con quelli socio-sanitari.

Art. 47.

Termini attuativi della presente legge

1. In sede di prima attuazione, le convenzioni fra i comuni che intendono associarsi devono essere stipulate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro lo stesso termine, i comuni associati che intendono attribuire o confermare la gestione dell'attività di assistenza sociale all'Azienda sanitaria U.S.L. adottano i relativi provvedimenti deliberativi di attribuzione.

Art. 48.

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le leggi regionali incompatibili con la stessa.

Art. 49.

Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 19 maggio 1997

DINARDO

97R0456

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1997, n. 26.

Completamento programma di distribuzione del gas metano.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 26 maggio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La Regione Basilicata predispone i mezzi e le procedure necessari al completamento del programma di distribuzione del gas metano nel proprio territorio, attraverso l'allacciamento alla rete nazionale dei metanodotti o come estensione di reti esistenti già alimentate a metano, a favore di comuni singoli o facenti parte dei bacini di utenza costituiti ai sensi delle deliberazioni CIPE di attuazione della legge n. 784/80.

Le finalità del programma di distribuzione gas sono lo sviluppo sociale ed economico della Regione, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree interne nonché l'incentivazione del risparmio energetico, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita della popolazione lucana.

Art. 2.

Programma

La Regione concede contributi per la realizzazione di opere volte a favorire la diffusione del gas metano, sulla base di un programma triennale di finanziamento che potrà essere aggiornato annualmente per tenere conto delle opere e degli interventi progressivamente realizzati, di ulteriori risorse finanziarie nazionali, regionali o comunitarie eventualmente attivabili, nonché del contributo da parte delle imprese concessionarie.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

Il programma sarà attuato mediante l'affidamento, da parte dei Comuni interessati (se singoli) o delle Associazioni fra i Comuni ai sensi dell'art. 24 della legge 142/1990 (se costituiti in Bacino), delle opere di adduzione e distribuzione ad imprese qualificate del settore attraverso lo strumento della concessione di costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas.

Art. 4.

Struttura di progetto

La Regione costituirà con apposito atto una «struttura di progetto» per il coordinamento delle attività relative alla attuazione della presente legge allo scopo di:

- 1) istituire e coordinare il rapporto con la SNAM al fine di accertare le condizioni di allacciamento ai metanodotti nazionali.
- 2) attivare eventuali ulteriori risorse finanziarie con particolare riferimento ai Programma Operativo (POP) per il periodo 1994/1999;

3) formulare un «Regolamento di Attuazione» per la disciplina delle procedure attuative da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

4) coordinare l'attività amministrativa dei Comuni o dei gruppi di Comuni facenti parte dei Bacini di Utenza ammessi al finanziamento affinché gli stessi procedano alla revoca di tutti gli impegni assunti verso Enti Statali ed Imprese private conseguenti alla rinuncia dei finanziamenti della legge 784/1980.

Art. 5.

Contributi in conto capitale ed interessi

Per la realizzazione delle finalità della presente legge è concesso un contributo in conto capitale a favore dei Comuni nei casi seguenti:

a) comuni singoli o associati non rientranti nei Bacini di Utenza costituiti ai sensi della legge 784/1980;

b) comuni facenti parte di Bacini di Utenza costituiti secondo le norme della legge 784/80 e non ancora finanziati alla data della richiesta di contributo, a condizione dell'affidamento della concessione di costruzione e gestione ad un unico soggetto imprenditoriale estesa a tutti i Comuni del Bacino interessato.

È altresì, concesso contributo in conto interessi per l'assunzione di mutui da parte dei Comuni singoli o associati finalizzato all'ampliamento delle reti di distribuzione ricadenti nei propri territori secondo modalità e criteri proposte dalla Giunta ed approvati dal Consiglio.

Art. 6.

Finanziamento degli interventi

I criteri adottati dalla Regione per la determinazione del contributo in conto capitale a favore dei Comuni saranno così articolati: determinazione del numero delle famiglie servibili per ciascun Comune da metanizzare;

determinazione di un rapporto ottimizzato metri lineari/numero famiglie effettivamente servibili dalla rete stessa.

Sulla base della documentazione di collaudo attestante la consistenza degli impianti secondo i precedenti parametri, il contributo finanziario della Regione, in applicazione della presente legge, sarà determinato nella misura di L. 1.000.000 (lire un milione) per ogni famiglia servibile.

Art. 7.

Copertura della spesa

Al fabbisogno collegato all'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 miliardi per il triennio 1997/1999, si fa fronte con le disponibilità esistenti sul fondo globale per provvedimenti in corso del bilancio annuale 1997 e del bilancio pluriennale 1997-99.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni al bilancio 1997 in termini di competenza e di cassa:

In aumento

Cap. 6890 (di nuova istituzione). - Interventi per il completamento del programma di metanizzazione - L. 1.500.000.000.

In diminuzione

Cap. 7470 - Fondo globale per provvedimenti in corso - Spese in c/capitale - L. 1.500.000.000.

Art. 8.

Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 19 maggio 1997

DINARDO

97R0457

REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1997, n. 21.

Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 22 del 28 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

**DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO ESTRATTIVO
E RELATIVA DISCIPLINA AUTORIZZATIVA**

Art. 1.

Finalità

1. Con l'obiettivo di soddisfare l'interesse generale e la pubblica utilità attraverso un'adeguata continuità operativa ed un corretto equilibrio del prezzo di mercato nel settore delle sabbie e ghiaie, in attesa dell'approvazione della relativa sezione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), l'Amministrazione regionale determina fino al 31 luglio 1999 un ulteriore fabbisogno di materiale escavabile pari a 12 milioni di metri cubi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al medesimo termine del 31 luglio 1999, è consentito, fatto salvo il disposto di cui all'art. 3, comma 1, il rilascio di nuove autorizzazioni, da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, nei limiti quantitativi complessivi di cui al comma 1, così ripartiti per territorio provinciale:

- a) in provincia di Udine, 6 milioni di metri cubi;
- b) in provincia di Pordenone, 4 milioni di metri cubi;
- c) nelle province di Trieste e Gorizia, complessivamente 2 milioni di metri cubi.

Art. 2.

Conorzamento obbligatorio

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, vengono rilasciate a favore di un unico consorzio o società consortile, costituiti in ciascun ambito provinciale di cui al comma medesimo o a livello interprovinciale e promossi dalle associazioni regionali di categoria, purché il relativo statuto preveda in modo espreso:

- a) che trattasi di struttura aperta alla partecipazione di altri operatori che vi abbiano interesse;
- b) che una quota non inferiore al 25 per cento della quantità autorizzata rimanga vincolata per almeno 12 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'autorizzazione medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad una successiva ripartizione delle quote a seguito di ulteriori richieste di partecipazione.

2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i quantitativi di cui al comma 2 dell'art. 1 non siano stati completamente esauriti dalle istanze presentate dai consorzi o società consortili di cui al comma 1, per le quantità residue è ammessa la presentazione di istanze di autorizzazione da parte di chiunque vi abbia interesse.

Art. 3.

Esclusioni dai limiti di fabbisogno

1. Nei limiti quantitativi di cui all'art. 1 non rientrano e sono comunque rilasciabili le autorizzazioni previste dall'art. 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, e dall'art. 4 della medesima legge regionale 25/1992, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, nonché quelle relative alle istanze pervenute entro il 15 marzo 1997.

Art. 4.

Transitorietà disciplinare

1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione della sezione sabbie e ghiaie del PRAE cessa la possibilità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, la cui istruttoria tecnica non sia stata completamente e favorevolmente ultimata entro tale data.

Art. 5.

Competenza autorizzatoria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive, e quelle previste dall'art. 1, implicando la partecipazione istruttoria di più Servizi, vengono rilasciate dal Direttore regionale dell'ambiente, salva, laddove prevista, la previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 6.

Compatibilità urbanistica

1. All'art. 11 della legge regionale 35/1986, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 10/1994, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'istanza deve essere altresì allegata l'attestazione di conformità dell'intervento estrattivo agli strumenti urbanistici, rilasciata dal Sindaco del Comune territorialmente interessato, in cui sia precisato che l'intervento medesimo ricade interamente in zona classificata «D4» dallo strumento urbanistico comunale vigente.».

Art. 7.

Oneri di coltivazione o ricerca

1. A decorrere dal 1° luglio 1997 è introdotto un onere di coltivazione o di ricerca, diversificato per tipologia di materiali, come classificati dall'art. 6-bis, comma 2, della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'art. 8 della legge regionale 25/1992, a carico del titolare dell'autorizzazione da versare annualmente al Comune sede dell'attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall'esercizio della stessa.

2. L'ammontare di tale onere viene fissato con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente Sezione del Comitato tecnico regionale.

3. L'onere di coltivazione è applicato sulla quantità di materiale escavato durante l'esercizio oggetto dello stato di fatto di cui all'art. 18-bis della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 10/1994 e modificato dall'art. 10 della presente legge, e il relativo importo deve essere versato al Comune beneficiario entro lo stesso termine fissato per la presentazione dello stato di fatto medesimo. Il primo versamento va effettuato entro il 31 maggio 1998 in relazione all'attività svolta dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

4. Qualora l'attività estrattiva arrechi disagio in modo sostanziale anche ai Comuni limitrofi a quello sede dell'intervento, l'Assessore regionale all'ambiente con proprio decreto, su motivata richiesta degli enti interessati, provvede alla ripartizione di una quota, non superiore al 40 per cento, dell'onere stesso fra i soggetti richiedenti.

5. L'onere di coltivazione, come regolamentato dai commi precedenti, costituisce l'unica forma legittima di ristoro economico per l'utilizzo del territorio.

6. In caso di ritardato versamento dell'onere di coltivazione rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione dello stato di fatto, il titolare di autorizzazione è tenuto al versamento degli interessi legali calcolati sull'importo da versare. Qualora il ritardo superi i giorni trenta, l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta.

7. Il Comune è tenuto a dare immediatamente notizia alla Direzione regionale dell'ambiente degli inadempimenti di cui al comma 6.

8. La garanzia finanziaria, di cui all'art. 12 ter della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'art. 7 della legge regionale 10/1994, costituisce anche copertura al mancato pagamento dell'onere di coltivazione nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 6. Per le garanzie finanziarie già prestate alla data di entrata in vigore della presente legge è stabilito il termine di 45 giorni dalla data medesima ai fini del loro adeguamento con l'estensione dei loro effetti ai sensi del presente comma, pena la sospensione dell'autorizzazione sino all'avvenuto adempimento.

Art. 8.

Contenuto dell'autorizzazione

1. All'art. 15, primo comma, della legge regionale 35/1986, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis) fissa la ripartizione temporale delle escavazioni, la cui mancata ottemperanza per difetto comporta la riduzione di pari quantità di materiale escavabile dal volume complessivamente autorizzato.»

Capo II

MODIFICAZIONI AL SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 35/1986 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Art. 9.

Modificazioni agli articoli 19 e 20 della legge regionale 35/1986

1. All'art. 19, primo comma, della legge regionale 35/1986, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 25/1992, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al doppio del valore venale del materiale escavato, con il limite minimo di due quinti del valore venale medesimo, qualora trattisi di materiali escavati, in assenza di autorizzazione, prima dell'approvazione del PRAE o al di fuori dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato;».

2. All'art. 19, primo comma, della legge regionale 35/1986, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ad una volta e mezza del valore venale del materiale escavato, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo, qualora trattisi di materiali escavati, in assenza di autorizzazione, all'interno dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato.».

3. All'art. 19 della legge regionale 35/1986, il secondo comma è abrogato.

4. All'art. 20 della legge regionale 35/1986, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 25/1992, la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) pari al valore venale del materiale escavato in eccedenza rispetto all'autorizzazione, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;».

Art. 10.

Modificazioni all'art. 18 bis della legge regionale 35/1986

1. All'art. 18-bis della legge regionale 35/1986, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «evidenziare esplicitamente» sono aggiunte le parole «, qualora sussista tale circostanza, le quantità escavate in ciascun Comune interessato dall'attività autorizzata, nonché»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Contestualmente all'avvio del procedimento sanzionatorio la Direzione regionale dell'ambiente fissa un termine perentorio per la presentazione del precitato stato di fatto, pena la decadenza di diritto del provvedimento autorizzativo.».

Art. 11.

Applicazione transitoria delle sanzioni

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 5 della legge regionale 25/1992, alle violazioni degli articoli 18-bis, 19 e 20 della legge regionale 35/1986, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli medesimi, come modificati dagli articoli 9 e 10.

2. In via transitoria per le infrazioni di cui al comma 1, già accertate prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato effettuato, alla data medesima, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, il relativo pagamento in misura ridotta va effettuato entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

Art. 12.

Interpretazione autentica dell'art. 20, comma 3 della legge regionale 35/1986

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 20, comma 3, della legge regionale 35/1986, deve intendersi che per la determinazione del valore venale dei materiali escavati si fa riferimento all'intero volume, senza distinzione di tipologia, del materiale scavato.

Art. 13.

Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 25/1992

1. In via di interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 25/1992, deve intendersi che la dichiarazione spontanea ivi prevista sostituisca ed assorba tutti gli atti del procedimento per l'accertamento delle violazioni previsto nel capo II della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Capo III

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 14 GIUGNO 1996, N. 22 E 24 GENNAIO 1997, N. 5, IN MATERIA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI

Art. 14.

Modificazione all'art. 27 della legge regionale 22/1996

1. All'art. 27, comma 1, della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, dopo le parole «realizzazione di discariche», le parole «per materiali inerti» sono abrogate.

Art. 15.

Modificazione all'art. 12 della legge regionale 5/1997

1. All'art. 12, comma 4, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, le parole «entro il termine previsto dalla legge statale e comunque entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge se successivo al termine predetto» sono sostituite dalle parole «entro il 31 marzo 1997».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 20 maggio 1997

CRUDER

97R0468

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1997, n. 17.

Quinto centenario della scoperta del Canada da parte di Giovanni Caboto (1497-1997). Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 46 del 6 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, nella ricorrenza del quinto centenario della scoperta del Canada da parte di Giovanni Caboto, intende commemorare degnamente l'evento, promuovendone la conoscenza e celebrandone l'importanza storica e culturale.

Art. 2.

Definizione degli interventi

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove forme di collaborazione anche con altre Regioni, nonché intese governative per gli aspetti di rilievo nazionale ed internazionale volti a valorizzare la figura e l'impresa del Caboto. In armonia con i programmi celebrativi nazionali, la Regione altresì promuove, direttamente o in collaborazione con enti locali, università e istituzioni culturali del Veneto, iniziative e azioni adeguate con particolare riferimento:

a) alla valorizzazione della partecipazione delle comunità venete del Canada;

b) alla produzione di materiale informativo, documentario e pubblicitario, relativo alle manifestazioni celebrative;

c) alla pubblicazione di ricerche, saggi e documentazione, anche audiovisiva e su supporto informatico, di carattere storico, scientifico e didattico attinenti alle celebrazioni.

2. Le iniziative di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 1 possono essere affidate, ove opportuno per ragioni di economicità e funzionalità, ad istituti ed organismi specializzati, mediante apposita convenzione.

Art. 3.

Modalità di attuazione

1. La Giunta regionale determina con propria deliberazione gli aspetti organizzativi e le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 4.

Norma finanziaria

11. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 300.000.000 per l'anno 1997, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 80210 denominato «Fondo globale spese correnti», partita n. 9, iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e contemporanea istituzione del capitolo n. 70074, denominato «Spese per la partecipazione della Regione Veneto alle celebrazioni promosse per il quinto centenario della scoperta del Canada da parte di Giovanni Caboto», nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 300.000.000, in termini di competenza e cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 giugno 1997

GALAN

97R0501

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1997, n. 18.

Variazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 46 del 6 giugno 1997)

(Omissis).

97R0502

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1997, n. 19.

Modifica dell'articolo 94 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 46 del 6 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, le parole «al 30 giugno 1997» sono sostituite con le parole «al 31 dicembre 1998».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 giugno 1997

GALAN

97R0503

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 21 maggio 1997, n. 37.**

Integrazione alla L.R. 4 dicembre 1980, n. 89 concernente norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 30 maggio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 13-bis nella L.R. 4 dicembre 1980, n. 89

1. Dopo l'articolo 13 della L.R. 4 dicembre 1980, n. 89 è inserito il seguente articolo 13-bis:

«Art. 13-bis (Istituzione di punti vendita). — 1. Gli Enti locali e i soggetti proprietari di musei di interesse locale, per le finalità di cui all'art. 1, possono istituire presso i musei locali o in altre istituzioni o strutture culturali punti di vendita riguardanti: cataloghi ed

altro materiale illustrativo, riproduzione di beni culturali, oggettistica, pubblicazioni, materiale audiovisivo che facciano riferimento alle opere conservate nel museo e nel territorio della località.

2. Qualora l'Ente locale non sia in grado di realizzare il servizio di cui al comma 1, può richiedere di aderire al sistema museale associativo di cui all'art. 12 che è tenuto ad assicurare il servizio medesimo.

3. La gestione dei servizi di cui al comma 1 può essere affidata a proprio personale oppure a soggetti da individuarsi mediante le procedure previste dalle disposizioni vigenti.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 maggio 1997

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995 n. 221)

(La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 22 aprile 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 17 maggio 1997).

97R0494

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997, n. 38.

Istituzione del Circondario dell'Empolese Val d'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 9 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Nell'ambito del processo di formazione dell'area metropolitana fiorentina, di cui al patto istitutivo della conferenza metropolitana sottoscritto dagli Enti interessati in data 5 ottobre 1996 e in relazione al protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 febbraio 1996 tra regione Toscana, provincia di Firenze e gli undici comuni interessati, il circondario dell'Empolese-Valdelsa formato, ai sensi dell'art. 52 dello statuto della provincia di Firenze, dai comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci, è istituito quale circoscrizione territoriale omogenea di decentramento amministrativo nell'ambito della regione Toscana, nonché per l'esercizio di funzioni e servizi di ambito sovracomunale.

Art. 2.

Statuto

1. Lo statuto del circondario è approvato con deliberazione dei Consigli dei singoli comuni con la maggioranza dei 3/5 dei consiglieri assegnati.

2. Lo statuto disciplina l'assetto organizzativo e le modalità di esercizio delle funzioni del circondario, nonché i rapporti tra circondario e comuni che lo compongono, in conformità alle previsioni della presente legge.

3. Lo statuto disciplina, altresì, la ripartizione delle competenze tra gli organi del circondario e le modalità di funzionamento degli organi stessi.

4. Lo statuto disciplina, inoltre, i modi di assegnazione del personale al circondario da parte dei rispettivi Enti.

5. Il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, prende atto dell'avvenuta approvazione dello statuto da parte di tutti i comuni del circondario.

Art. 3.

Protocollo aggiuntivo

1. Entro sei mesi dalla prima convocazione dell'assemblea di cui all'art. 4, la provincia di Firenze con deliberazione del Consiglio a maggioranza assoluta dei voti, ed i singoli comuni del circondario con le procedure di cui all'art. 2, comma 1, approvano d'intesa tra loro un protocollo aggiuntivo allo statuto del circondario, elaborato congiuntamente dai comuni, provincia e regione, nel quale sono disciplinate le modalità del concorso del circondario alle funzioni di programmazione della provincia, e individuato il quadro generale delle altre funzioni amministrative il cui esercizio è affidato dalla provincia al circondario entro il termine indicato nel protocollo stesso, sono regolate le forme di cooperazione tra provincia e circondario.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, prende atto dell'avvenuta approvazione del protocollo aggiuntivo allo statuto da parte della provincia e di tutti i comuni del circondario.

Art. 4.

Organi circondariali

1. Sono organi del circondario il presidente, la Giunta esecutiva e l'assemblea.

2. Sono membri di diritto della Giunta esecutiva i sindaci dei comuni che fanno parte del circondario, i quali durano in carica per il periodo coincidente a quello del loro mandato.

3. La Giunta esecutiva elegge nel proprio seno il presidente del circondario, per la durata stabilita dallo statuto.

4. In conformità alle previsioni dello statuto, spettano alla Giunta esecutiva i poteri di direzione e gestione del circondario e di attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea.

5. L'Assemblea è composta dai membri della Giunta esecutiva e dai consiglieri nominati con criterio di rappresentanza politica dei Consigli dei comuni del circondario tra i propri componenti, nel numero stabilito dallo statuto. Essi durano in carica quanto il consiglio comunale che li ha espressi. Alla loro nomina il consiglio comunale provvede nella prima seduta successiva all'insediamento.

6. Le sedute dell'Assemblea e della Giunta esecutiva sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica.

7. Spettano all'Assemblea la determinazione dei criteri e degli indirizzi per il funzionamento del circondario ed il controllo sulla loro attuazione, nonché l'approvazione dei programmi previsionali pluriennali e loro aggiornamenti, dei bilanci e dei conti consuntivi annuali.

8. Lo statuto disciplina le garanzie per le minoranze dell'Assemblea, il rapporto tra gli organi di indirizzo e controllo e l'attività di gestione amministrativa, nonché le forme di pubblicità degli atti adottati dagli organi e dalla struttura operativa del circondario.

9. L'Assemblea, in conformità alle previsioni dello statuto, può prevedere l'istituzione di un apposito organo di revisione economico-finanziaria, disciplinato secondo le disposizioni di cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5.

Funzioni

1. Il circondario esercita le funzioni che gli vengono affidate, attraverso strumenti di concentrazione dalla provincia e dai comuni.

2. Le leggi regionali che attribuiscono funzioni agli enti locali possono indicarne l'esercizio tramite il circondario ai sensi del precedente comma 1.

3. Per lo svolgimento di particolari funzioni e servizi, il circondario può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della medesima legge, nonché indire e partecipare a conferenze di servizi ai sensi degli artt. 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il circondario può determinare le modalità di gestione dei servizi di ambito sovracomunale, in conformità alle previsioni dello Statuto.

Art. 6.

Controllo sugli atti

1. Gli atti adottati dall'Assemblea sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità ivi previste.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie e sul personale

1. I comuni che partecipano al circondario forniscono i mezzi finanziari necessari al suo funzionamento, secondo quanto stabilito dallo statuto.

2. L'affidamento di funzioni al circondario deve comunque comportare la contestuale individuazione del personale messo a disposizione e delle risorse finanziarie necessarie per il loro esercizio, ivi compresa la quota parte di spese generali.

3. Lo statuto disciplina le modalità di assegnazione del personale al circondario da parte dei rispettivi enti.

4. Il personale assegnato al circondario mantiene il proprio rapporto di dipendenza con il rispettivo ente di appartenenza.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Con il decreto di cui all'art. 2, il presidente della Giunta regionale convoca la Giunta esecutiva per l'elezione, con le modalità previste dallo statuto, del Presidente del circondario, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. I comuni facenti parte del circondario provvedono alla nomina dei componenti dell'Assemblea di propria spettanza entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto del presidente della Giunta regionale di cui all'art. 2.

Firenze, 29 maggio 1997

CHITI

(La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 23 aprile 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 23 maggio 1997).

97R0495

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, recante: «Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 58 del 30 dicembre 1996 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 20 del 17 maggio 1997).

A seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 24 del 9 giugno 1997, nel testo della legge regionale in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

- art. 7, comma 1: primo rigo, dopo «Comune» inserire «che»;
- art. 8, comma 10: secondo rigo, sostituire la parola «presenze» con «presenza»;
- art. 14, comma 2: sesto rigo, sostituire la parola «permangono» con «permangono»;
- art. 15, comma 15: secondo rigo, sostituire la parola «l'Ente» con la parola «dell'Ente»;
- art. 25, comma 3: lett. b): secondo rigo, sostituire la parola «applicando» con la parola «applicano»;
- art. 31, comma 1: terzo rigo, sostituire «dagli spazi» con «degli spazi».

97R0496

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTE
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcontonio Colonna, 68/70
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallietti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
*Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFUOGGIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vanucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagliore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 9 0 9 7 *

L. 3.000